



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 101

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 14 gennaio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 81
2 ^a - Giustizia	» 84
3 ^a - Affari esteri	» 104
5 ^a - Bilancio	» 114
7 ^a - Istruzione	» 124
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 131
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 137
11 ^a - Lavoro	» 141
12 ^a - Igiene e sanità	» 144
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 150
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 153

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera)	<i>Pag.</i> 79
---	----------------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i> 177
--	-----------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 178
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 gennaio 2009

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(1117) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(316) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(1253) FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI informa che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti del relatore, per cui dichiara aperta la fase dell'illustrazione (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra la proposta 2.200/1, volta a prevedere l'emanazione del primo schema di decreto legislativo entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. Si prevede inoltre la trasmissione da parte del Governo alla Commissione bicamerale di cui all'articolo 2-bis di una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, con l'indicazione

delle possibili distribuzioni delle risorse finanziarie, intervenendo sul meccanismo di emanazione dei decreti legislativi senza tuttavia delineare una eccessiva rigidità per i profili attuativi. Illustra poi la proposta 2.200/4, volta a dare piena attuazione al principio di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, in ordine al finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, attraverso le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalle compartecipazioni ai tributi erariali e da quote del fondo perequativo. Con riferimento al subemendamento 10.100/6, richiama l'importanza di acquisire dei dati di riferimento in ordine alle basi imponibili oggetto del potere impositivo delle Regioni. Evidenzia, al riguardo, come ulteriori interventi aventi ad oggetto l'IRPEF potrebbero risultare forieri di effetti distortivi, posto che l'IRPEF risulta un tributo già oggetto di sperequazioni. In materia di imposizione sugli immobili chiarisce poi che costituisce un risultato acquisito l'abrogazione dell'imposta comunale sulla prima casa, mentre appare necessario operare una complessiva riflessione su tale tema anche in un'ottica di una riforma e riorganizzazione più ampia, quale ad esempio in materia di catasto immobiliare. L'emendamento presentato in materia dal relatore rischia di determinare effetti di irrigidimento, mentre è necessario delineare strumenti più modulabili, sottolineando come ciò costituisca la finalità della proposta 10.100/6.

La senatrice BASTICO (PD) si sofferma sulla questione delle norme di carattere ordinamentale contenute nel testo del provvedimento, che sarebbe opportuno espungere, atteso il carattere specificamente finanziario e fiscale del testo del disegno di legge delega. Richiama poi all'attenzione il tema di Roma Capitale, che potrebbe risultare oggetto di una più organica trattazione nell'ambito della Carta per le autonomie locali. Le proposte subemendative presentate dalla propria parte politica mirano in tal senso a rendere omogeneo il nuovo assetto di fiscalità e di allocazione delle risorse con l'assetto delle funzioni in capo agli enti. Con riferimento, in particolare, alla questione di Roma Capitale, pur prendendo atto del carattere transitorio della normativa prevista, sottolinea tuttavia la necessità di delineare una normativa complessiva per l'effettiva costituzione delle città metropolitane, cui si dovrà necessariamente accompagnare il tema della ridefinizione dei confini provinciali, posto che laddove esisteranno le città metropolitane non potranno configurarsi gli enti provinciali, al fine di evitare duplicazioni. Illustra la proposta 18.100/3 in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; al riguardo non appaiono condivisibili i contenuti della proposta in tal senso formulata dal relatore, che peraltro fa riferimento in materia di finanziamento del fabbisogno *standard* e di funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, all'articolazione di cui al decreto le Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, normativa ormai risalente nel tempo ed anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione, per cui tale richiamo normativo non può considerarsi soddisfacente. Dopo aver richiamato le materie non ricomprese nell'elenco delle funzioni fondamentali, tra le

quali cita a titolo esemplificativo l'edilizia scolastica, già oggetto di ampio dibattito nel corso della discussione sul testo del provvedimento, sottolinea che il testo della proposta emendativa del relatore configura un sistema di funzioni inadeguato e che rischia di risultare inapplicabile, non consentendo a favore degli enti locali trasferimenti in linea con il quadro delle funzioni.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) si sofferma sulle proposte 5.100/4 e 5.100/5 in materia di potere impositivo delle regioni. In particolare, sottolinea la necessità che sia chiarita la base imponibile in relazione alla quale le regioni potranno esercitare il proprio potere di imposizione tributaria, posto che il riferimento attualmente contenuto nel testo del provvedimento risulta generico e non chiarisce se si faccia riferimento ai soli tributi regionali ovvero si configuri una capacità di incidere sui tributi nazionali, occorrendo in tal caso definire se vi sia coerenza con la possibilità di intervento da parte delle regioni in materia di aliquote di compartecipazione. Le proposte subemendative presentate dalla propria parte politica sono quindi volte a garantire una maggiore chiarezza su tali profili.

La senatrice ADAMO (*PD*) si sofferma sulla questione di Roma Capitale che dovrebbe costituire oggetto di un'attenta riflessione, posto peraltro che, a fronte di una specifica previsione su tale punto nel testo del disegno di legge, non si prevedono invece analoghe disposizioni per l'effettiva e complessiva attuazione delle aree metropolitane. Dopo aver richiamato le disposizioni adottate, nel corso dell'esame del decreto cosiddetto anticrisi presso l'altro ramo del Parlamento, in ordine alla possibilità di deroga al Patto di stabilità in materia di investimenti, sottolinea la necessità di un'attenta riflessione che abbia ad oggetto non solo la questione di Roma Capitale ma, in via generale, il complesso delle aree metropolitane. Evidenzia quindi che saranno mantenute le proposte emendative presentate, dalla propria parte politica, in tale materia.

Tutti i restanti subemendamenti si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede alla Presidenza di valutare la possibilità di una posticipazione della seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, 15 gennaio, alle ore 14, in relazione a impegni del Gruppo del partito democratico.

Il presidente BALDASSARRI, dopo un intervento del ministro Calderoli, si riserva di valutare tale proposta.

La seduta termina alle ore 21,45.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1117**

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «altresì», inserire le seguenti: «i principi generali per».

1.101/1

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO

All'emendamento 1.101, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «di cui agli articoli 18-bis e 20» con le seguenti: «di cui agli articoli 12, 18-bis e 20».

1.101/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 1.101, al capoverso «1-bis», dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire la seguente: «15-bis».

1.101/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 1.101, al comma 1-bis sopprimere le parole: «e 20».

1.101

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 20.».

Art. 2.**2.200/1**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.200, apportare le seguenti modificazioni.

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Contestualmente alla presentazione alle Camere del primo schema di decreto legislativo, da adottarsi in via definitiva entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle stesse una relazione allegata concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e la definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. La relazione è trasmessa, quale affare di competenza, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis, che si pronuncia su di essa entro trenta giorni dalla trasmissione. Gli ulteriori decreti di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.200/2

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

2.200/3

ZANDA

All'emendamento 2.200, al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione» con le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge».

2.200/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni attraverso le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalle partecipazioni ai tributi erariali e da quote del fondo perequativo, in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;».

2.200/5

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «trasparenza del prelievo» inserire le seguenti: «progressività del sistema tributario».

2.200/6

DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.100, al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino

un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

2.200/7

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».

2.200/8

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131;».

2.200/35

IL RELATORE

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera e) aggiungere le seguenti parole:

«le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite»;

alla lettera f), sostituire le parole: «l'obiettivo cui devono tendere» con le seguenti: «gli obiettivi di servizio cui devono tendere».

2.200/9

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, in modo proporzionale al numero di donne occupate al fine di garantire una rete integrata di servizi per poter conciliare i tempi di vita con i tempi del lavoro.».

2.200/10

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f-bis) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni *standard* quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché gli obiettivi cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni relativamente alle spese di cui alla lettera c), numero 1);

f-ter) determinazione dei fabbisogni *standard* ottimali necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;

f-quater) determinazione dei meccanismi con cui adeguare i fabbisogni *standard* effettivi a quelli ottimali, ai sensi della lettera f-ter), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui all'articolo 15-bis;».

2.200/11

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in

attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;».

2.200/12

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«*n*) la previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa».

2.200/13

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera p) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino a: «Stato».

2.200/14

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «nell'esercizio della propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi istituiti dalle Regioni e ad essi assegnati».

2.200/15

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

2.200/16

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «che non sono del proprio livello di governo» con le seguenti: «istituiti da un determinato livello di governo e devoluti ad uno differente».

2.200/17

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera r), dopo le parole: «effettuati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «o dalle regioni».

2.200/18

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera s), dopo la parola: «tributo», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».

2.200/19

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici possono giungere fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni e sono commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h);».

2.200/20a

POLI BORTONE

All'emendamento 2.200, al comma 2, alla lettera z), dopo la parola: «compartecipazioni» aggiungere le seguenti: «delle imposte erariali.».

2.200/20

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera z), sostituire le parole da: «tributi manovrabili,» fino alla fine con le seguenti: «tributi manovrabili in misura coerente con la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi rispetto ai livelli standard e coprire eventuali disavanzi.».

2.200/21

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, dopo la lettera z) inserire la seguente:

«z-bis) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani.».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera g).

2.200/22

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera aa), sopprimere dalle parole da: «tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali» fino alla fine della lettera.

2.200/23

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, sostituire la lettera bb) con la seguente:

«bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; previsione del ricorso alle partecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

2.200/24

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera cc), secondo periodo, sostituire le parole: «previsioni di spesa» con le seguenti: «appostazioni contabili».

2.200/25

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ee) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché divieto di forme di concorrenza sleale. Rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».

2.200/26

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «della contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale».

2.200/27

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003, n. 131».

2.200/28

ZANDA

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso» inserire le seguenti: « , a maggioranza dei due terzi dei componenti,».

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, con le modalità di cui al comma 3».

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4. Se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale approva i pareri di cui ai commi 3 e 4 a maggioranza semplice, tali

pareri sono immediatamente trasmessi ai Presidenti delle Camere, che li sottopongono entro cinque giorni al voto delle rispettive Assemblee».

2.200/29

GERMONTANI

All'emendamento 2.200, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-bis» aggiungere le seguenti: «, della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui alla legge 27 marzo 1976, n. 60, articolo 2 per gli aspetti di propria competenza».

2.200/30

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 3, dopo le parole: «di carattere finanziario» inserire le seguenti: «e fiscale».

2.200/31

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.200, sopprimere il comma 4.

2.200/32

ZANDA

All'emendamento 2.200, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.

4-bis. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».

2.200/33

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 2.200, al comma 5, sopprimere le parole: «dei livelli essenziali di assistenza e» dopo le parole: «nella determinazione» aggiungere le seguenti: «dei costi e».

2.200/36

IL RELATORE

All'emendamento 2.200, al comma 6 premettere il seguente periodo: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo le parole: «trasmette alle Camere» inserire le seguenti: «, in allegato a tale schema.».

2.200/34

BALDASSARRI

All'emendamento 2.200, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.

7-ter Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politi-

che sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

e) attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché l'obiettivo cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita;

i) coerenza con i principi di cui all'articolo 53 della Costituzione;

l) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

m) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

n) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

o) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

p) previsione che la legge regionale possa, con riguardo al presupposto non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;

q) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali;

r) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4;

s) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;

t) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico - finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso cui il Governo, nel caso in cui la Regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 15-bis abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche adotta misure sanzionatorie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

v) previsione che le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, prede finiti ai sensi della lettera h);

z) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

aa) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non ricondu-

cibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*);

cc) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

ee) territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle partecipazioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ff) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

gg) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

hh) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 2-*bis* e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.

4. Decorso il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione di cui all'articolo 2-*bis*. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova tra-

smissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

6. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4».

2.0.100/1

ZANDA

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La composizione della Commissione deve in ogni momento rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

2.0.100/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.0.100, al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: « , entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,».

2.0.100/3

FLERES

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti delle Regioni nel Comitato sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/4

FLERES

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai lavori del Comitato partecipa altresì un rappresentante delle Assemblee legislative regionali, designato, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

2.0.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 2.0.100, al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, le seguenti: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».

2.0.100/6

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 2.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti del Comitato di cui al comma 2 partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite dal suo regolamento».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la rispettiva proporzione. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, che formano l'Ufficio di Presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

2. La Commissione assicura il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle Regioni, due in rappresentanza delle Province e quattro in rappresentanza dei Comuni.

3. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.

5. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 3.**3.100/1**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 3.100, al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole da: «composta per metà» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da esperti di riconosciuta competenza nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis con il metodo del voto limitato».

Conseguentemente sopprimere la parola: «paritetica» da tutto il testo dell'articolo.

3.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 3.100, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.100/3

FLERES

All'emendamento 3.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, designati dai rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

3.100/4

FLERES

All'emendamento 3.100, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, su richiesta di ciascuna di esse», aggiungere le seguenti: «ed ai Consigli regionali e delle Province autonome, su loro richiesta».

3.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Commissione tecnicaparietetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnicaparietetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 4 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse».

Art. 4.**4.100/1**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 4.100, al comma 1, sopprimere le parole: «Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione».

4.100/2

D'UBALDO

All'emendamento 4.100, al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».

4.100/3

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità» con le parole: «e vigila sulla loro applicazione».

4.100/7

IL RELATORE

All'emendamento 4.100, alla lettera f), dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti: «gli obiettivi di servizio».

4.100/4

FLERES

All'emendamento 4.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai lavori della conferenza partecipa in veste di osservatore un rappresentante delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

4.100/5

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 4.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. la Conferenza mette a disposizione delle assemblee elettive tutti gli elementi informativi raccolti».

4.100/6

FLERES

All'emendamento 4.100, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai Consigli regionali e delle Province autonome.».

4.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. Sino alla revisione delle norme del Titolo I della Parte seconda della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di se-

guito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 14;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 3 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

g) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.»

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonché con il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali''.».

Art. 5.**5.100/11**

IL RELATORE

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, lettera c), *sopprimere la parola: «rilevante»;*

dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione''».

5.100/1

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di partecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi rice-

vuti dallo Stato, sono in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

5.100/2

BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1, sopprimere parola: "propri";

b) al n. 2, prima della parola: "le aliquote" aggiungere: "le addizionali e".

c) al n. 3, sopprimere le parole: "in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale"».

5.100/3

LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».

5.100/4

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi pos-

sono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.”».

5.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 5.100, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 1, lettera *c*), sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: ”per i tributi di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera *b*), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.”».

5.100/6

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Al comma 1, sostituire la lettera *d*) con la seguente:

”*d*) i criteri di territorialità cui debbono ispirarsi i tributi regionali, sia propri sia derivati, nonché determinando il riparto delle partecipazioni ai tributi erariali che devono tenere conto:”».

5.100/7

POLI BORTONE

All'emendamento 5.100, al punto 3), sostituire la parole: «può essere identificato» con le seguenti parole: «è identificato».

5.100/8

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, numero 3) sostituire le parole: «può essere» con: «è».

5.100/9

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

''2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto''».

5.100/10

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 5.100, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:

''4. del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi''».

5.100

IL RELATORE

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'esercizio delle», inserire la parola: «loro» e sopprimere le parole da: «nelle materie che» fino alla fine;

2) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ed introdurre speciali agevolazioni» con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria»;

3) al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;».

Art. 6.

6.100/1

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 17, terzo e quarto comma, della Costituzione" con le seguenti: "all'esercizio delle loro funzioni"».

6.100/3

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«i-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

6.100/4

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: "in materia di sanità, assistenza e istruzione"».

6.100/5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

''b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, ''».

6.100/6

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 6.100, dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

''a-bis) 'definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite''».

6.100/7

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ”, calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione”».

6.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*All'emendamento 6.100, numero 4) nella lettera e-bis) ivi richiamata, sopprimere la parola: «tendenziale».***6.100/9**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

*All'emendamento 6.100, al punto 4) sostituire le parole da: «ai soli casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «alle sole spese di cui alla lettera a), numero 1».***6.100/10**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 6.100, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

”g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7”».

6.100/11

INCOSTANTE, STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, VITALI

All'emendamento 6.100, al punto 5), sostituire le parole: «in una sola regione» con le seguenti: «nella regione con la maggiore capacità fiscale per abitante».

6.100/12

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: « , il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

6.100/13

POLI BORTONE

All'emendamento 6.100, al punto 7), dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti parole: «così come ricomprese nelle funzioni fondamentali degli enti territoriali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

6.100

IL RELATORE

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «svolte dalle», con le parole: «spettanti alle» e la parola: «tributaria», con le parole: «di entrata e di spesa»;*

2) *al comma 1, lettera a), n. 1, sopprimere le parole: «in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione»;*

3) *al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale»;*

4) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) tendenziale limitazione dell'utilizzo delle partecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa;»;

5) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «livello minimo», inserire la seguente: «assoluto» e sostituire le parole: «in almeno una regione» con le seguenti parole: «in una sola regione»;

6) al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni»;

7) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 7.

7.100/2

IL RELATORE

All'emendamento 7.100 premettere le seguenti parole: «al comma 1», alinea dopo le parole: «perequativo statale» inserire le seguenti: «di carattere verticale»; aggiungere, in fine, le seguenti: «di cui è assicurata l'integrale copertura».

7.100/1

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 7.100, al capoverso «e-bis)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare comunque un livello predefinito di copertura del servizio, come individuato nell'ambito del "Patto di convergenza" di cui all'articolo 15-bis».

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono as-

segnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard*».

Art. 8.

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.».

Art. 9.

9.100/1

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 9.100, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 9.100, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

9.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 9.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

9.100/6

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera b), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «, province e Città metropolitane».

9.100/4

POLI BORTONE

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gettito di tributi» aggiungere le seguenti parole: «erariali, secondo il principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)».

9.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 9.100, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai comuni» e dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) definizione delle modalità in base alle quali le leggi statali e regionali prevedano, in ossequio al principio di attribuzione a favore dei Comuni delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Co-

stituzione, la dislocazione a loro favore delle relative risorse in conformità dell'articolo 119 della Costituzione.».

9.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:

spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani».

Art. 10.

10.100/1

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

10.100/2

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1)».

10.100/4

POLI BORTONE

All'emendamento 10.100, comma 1, lettera b), dopo le parole: «numero 1),» aggiungere le seguenti parole: «nel rispetto del principio di territorialità di cui all'articolo 5,».

10.100/3

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/5

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con: «da prelievi incidenti sulla proprietà immobiliare, anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».

10.100/6

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con le parole: «dalla revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi.».

10.100/12

IL RELATORE

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «con esclusione dell'unità» con le seguenti: «con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità»; aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

10.100/7

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1)».

10.100/8

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «prioritariamente».

10.100/9

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gomma» aggiungere le seguenti: «e dal fondo perequativo».

10.100/10

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici

obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione.».

10.100/11

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 10.100, al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione.».

10.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito

derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle deliberazioni delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.».

Art. 11.

11.100/1

PROCACCI

All'emendamento 11.100, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le di-

verse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma 4, della Costituzione, in misura uguale alla differenza tra il totale delle entrate standardizzate per le funzioni e il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui alla lettera *d*) ed *e*) del medesimo articolo ed esclusi i contributi di cui all'articolo 14».

11.100/2

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «province» aggiungere le seguenti: «e delle città metropolitane».

11.100/3

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento. 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/4

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».

11.100/5

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e quello per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro-capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro-capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili ro-capite in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

11.100/6

PROCACCI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a) dopo le parole: «spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo comma,».

11.100/7

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, al comma 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

«e-bis) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti

legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

11.100/8

POLI BORTONE

All'emendamento 11.100, al comma 1, alla lettera e-bis), dopo la parola: «definizione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera d-bis),».

11.100/9

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 11.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

11.100/10

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 11.100, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-ter) I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequa-

tivo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

11.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, alinea, e lettere da a) a e), con le seguenti proposizioni:

«Art. 11.

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 10, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *l*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera *a*) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), numero 1, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti

dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

e-bis) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;».

Art. 12.

12.100/1

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 12.100, al primo periodo del dispositivo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

12.100

IL RELATORE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è assicurato».

Conseguentemente, nel primo periodo, dopo le parole: «delle Città metropolitane», sopprimere le parole: «è assicurato» e, nel secondo periodo, sostituire le parole «La legge statale» con le seguenti parole: «Il medesimo decreto legislativo».

12.101

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 13.**13.100**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.**14.100/1**

PROCACCI

All'emendamento 14.100, al punto 1), dopo le parole: «programmazione pluriennale», inserire il seguente periodo: «I finanziamenti dell'Unione Europea sono esclusivamente aggiuntivi rispetto ai contributi speciali dello Stato».

14.100/2

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 14.100, sostituire il numero 2 con il seguente:

«2. Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

14.100/3

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 14.100, al punto 4), nel dispositivo dell'emendamento, dopo le parole: «e aggiungere» inserire le seguenti: «dopo la parola: "disciplinati" le parole: "all'interno di una programmazione pluriennale" e».

14.100

IL RELATORE

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, secondo il metodo della programmazione pluriennale»;

2) *al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e alle isole minori»;

3) *al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona»;

4) *al comma 1, lettera e), sopprimere le parole:* «nonché l'entità» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.».

Art. 15.**15.100/1**

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.100, alla lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto;».

15.100/2

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonchè degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile pari o superiore al 60 per cento;».

15.100/3

GERMONTANI, ADAMO, VICARI

All'emendamento 15.100, alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «nonchè degli enti nei cui territori sia conseguito un livello dell'occupazione femminile superiore alla media degli altri territori corrispondenti per livello di governo;»

15.100/4

IL RELATORE

All'emendamento 15.100 del relatore, al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nell'interesse della collettività nazionale» inserire le seguenti: «ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile».

15.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.***(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi, livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politi-

che comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.»

15.0.100/1

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.0.100, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispose uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

15.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.».

Art. 17.**17.100/1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

''b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione

della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile''».

17.100/2

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 17.100, sopprimere il numero 3).

17.100/3

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

Dopo il punto 3), inserire il seguente:

«4) al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

''e-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere e), j) e g), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere p) e q), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera r), della presente legge''».

17.100

IL RELATORE

All'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tempo sostenibile» con le altre: «cinque anni»;*

2) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «capacità fiscali», inserire le seguenti parole: «per abitante»;*

3) dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);».

Art. 18.

18.100/1

DE TONI, BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.100, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi standard delle funzioni fondamentali degli Enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».

18.100/2

BELISARIO, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.100, al comma 1, sopprimere la lettera e).

18.100/3

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Dopo il Titolo I della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

CAPO I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

- a) la funzione normativa;
- b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
- c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
- d) la funzione di controllo interno;
- e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
- f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

Art. 12-ter.

(Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

- a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

- 1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
- 2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
- 3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale:

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

- 1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
- 2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
- 3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;
- 4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:

- 1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;
- 3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;
- 4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

- 1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;
- 2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

Art. 12-quater.

(Funzioni fondamentali delle province)

1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

Art. 2-quinquies.

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

3. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

18.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 18.***(Norme transitorie per gli enti locali)*

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, non inferiore al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e);

c) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 14, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera l), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'ottanta per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le partecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il venti per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le partecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

e) specificazione del termine da cui decorrono i periodi di cinque anni di cui alla lettera d).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 9 e 11, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia;

f) funzioni del settore sociale, fatta eccezione per i servizi per l'infanzia e per i minori.

4. Per le province, le funzioni da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso

accordi tra Stato, Regioni, Province e Comuni, da concludersi in sede di Conferenza Unificata.

18.0.100/1

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, alinea, dopo le parole: «distribuzione del gas,» aggiungere le seguenti: «l'estrazione di oli minerali.».

18.0.100/2

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «anche In riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni.».

18.0.100/3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

All'emendamento 18.0.100, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione.».

18.0.100/4

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO

All'emendamento 18.0.100, al comma 2, dopo le parole: «il trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «ed i collegamenti con le isole.».

18.0.100/5

POLI BORTONE

All'emendamento 18.0.100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai Comuni, i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.».

18.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le Regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispose una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, riguardanti la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valutazione dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione del parametro della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
- c) considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna;
- d) valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- e) valutazione della specificità insulare.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 17 e 18, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati nel programma da inserire nel documento di programmazione

economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.».

18.0.101/1

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 18.0.101, sostituire i commi da 1 a 7 dell'articolo 18-ter, con i seguenti:

«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.

3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.

9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.

10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.

11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurare un esercizio unitario.

12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271, 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

- a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
- b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
- c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
- d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
- e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
- f) grandi infrastrutture;
- g) sicurezza e protezione civile;
- h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
- i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
- l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
- m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

17. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al precedente comma.

19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la Provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.

24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i prin-

cipi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».

18.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18-bis, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

b) difesa dall'inquinamento; valutazione dell'impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

c) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

d) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

e) edilizia pubblica e privata;

f) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

g) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

h) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di *Assemblea capitolina*, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.».

Art. 19.

19.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «delle compartecipazioni,» inserire le seguenti: « nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione,».

Art. 20.

20.100/2

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

All'emendamento 20.100, al comma 2, dopo le parole: «degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e la dotazione infrastrutturale dei servizi».

20.100/3

POLI BORTONE

All'emendamento 20.100, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh) ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».

20.100/4

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

All'emendamento 20.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

20.100/5

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 20.100, sopprimere i commi 4 e 5.

20.100/6

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 20.100, al comma 4, dopo le parole: «nuove funzioni» inserire le seguenti: «rispetto a quelle trasferite in attuazione del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione di cui al comma 1».

20.100/7

VIZZINI

All'emendamento 20.100, al comma 6, dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «meramente».

20.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni sta-

bilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *hh*) e alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 3 svolge anche attività ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola Regione o Provincia interessata.».

Art. 21.

21.100/1

LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 21.100, premettere il seguente paragrafo:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1) L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».

21.100/3

IL RELATORE

All'emendamento 21.100, premettere le seguenti parole: "al comma 1, sopprimere la lettera a)".

21.100/2

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

All'emendamento 21.100, al capoverso «b-bis)» aggiungere in fine le seguenti parole: «e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva nel corso della fase transitoria».

21.100 (Testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera a);

alla lettera b) sopprimere la parola: "assoluto" e aggiungere la seguente lettera "b-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo.".

21.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: “assoluto” e aggiungere la seguente lettera ”a-bis) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo.”.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 gennaio 2009

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della X Commissione della Camera dei deputati
GIBELLI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Scajola.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla situazione di crisi relativa agli approvvigionamenti di gas naturale e sulla entità delle scorte esistenti in Italia

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI introduce l'audizione del ministro Scajola.

Il ministro SCAJOLA rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono il deputato COLANINNO (*PD*), il senatore VETRELLA (*PdL*) e i deputati FAVA (*LNP*) e FORMISANO (*UdC*).

Il presidente della X Commissione della Camera dei deputati GIBELLI, in considerazione delle imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

68^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il senatore CECCANTI (*PD*) rileva l'estrema eterogeneità delle disposizioni in esame. In particolare, giudica insufficienti le motivazioni adottate dal Governo per il differimento dell'entrata in vigore delle norme sulla *class action*, di quelle recanti nuove e più severe limitazioni per la guida di veicoli nonché dei termini di applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione degli infortuni sul lavoro. Osserva, inoltre, come siano assai singolari le disposizioni concernenti l'emissione dei titoli pubblici e, in particolare, i poteri attribuiti in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che la necessità di intervenire con numerose proroghe dipende dalla mancata capacità di indicare termini adeguati in sede di produzione legislativa e amministrativa. Inoltre, mentre può comprendersi l'esigenza tecnica di prorogare i termini di alcune norme, si dovrebbe adottare maggiore cautela quando si tratta dell'entrata in vigore di leggi: in tal caso il differimento si configura come una forma impropria di tecnica legislativa.

Il senatore BIANCO (*PD*) nota che numerosi articoli del decreto-legge non indicano esplicitamente il contenuto delle disposizioni a cui si riferiscono. In tal modo il Governo non corrisponde ai ripetuti richiami a una maggiore chiarezza dei testi normativi. Propone che la Commissione approvi un indirizzo da rivolgere in particolare al Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge di conversione è corredato, ai sensi della legge n. 127 del 1997, da un allegato contenente il testo delle norme modificate o abrogate dal decreto-legge. In ogni caso condivide l'opportunità di valutare la proposta di una iniziativa in materia.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che la proroga ripetuta di termini testimonia l'inadempienza delle amministrazioni: in tal modo si accresce l'incertezza degli operatori e dei destinatari circa la necessità di adeguarsi alle leggi. Inoltre, il continuo differimento si traduce in una nuova forma di intervento legislativo. Per quanto riguarda il merito, la non tempestiva soppressione di enti inutili comporta oneri finanziari che sembrano ignorati dalla relazione tecnica, mentre l'ulteriore differimento della *class action* si configura come una sostanziale violazione della legge da parte del Governo.

Intervenendo per la replica, il senatore MALAN (*PdL*) ricorda che l'Esecutivo ha dovuto affrontare una quantità rilevante di questioni, immediatamente dopo il suo insediamento: ciò ha reso oggettivamente impossibile realizzare tutti gli adempimenti previsti per il 31 dicembre 2008. È auspicabile che nel seguito dell'azione di governo si renda necessario un numero minore di proroghe o differimenti.

Per quanto riguarda le nuove limitazioni alla guida di alcuni autoveicoli, esse presentano notevoli difficoltà applicative: in particolare, suscita perplessità la previsione che l'abilitazione alla guida abbia a riferimento il rapporto tra il peso e la potenza del veicolo.

Quanto all'articolo 31, ricorda che l'Italia ha previsto che per le sostanze attive utilizzate per la produzione di medicinali importate da Paesi terzi sia disponibile un certificato di conformità rilasciato dalle autorità di uno Stato dell'Unione europea. La Commissione europea ha obiettato che tale previsione introdurrebbe un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci; più recentemente ha manifestato l'opportunità, in alternativa al riesame della norma, di differirne l'applicazione. Il Governo ha quindi ritenuto opportuno estendere la sospensione della norma fino al 1° gennaio 2010.

Conclude, ribadendo la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguìto e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) conferma la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) dà conto del disegno di legge in titolo e rinvia alle considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di mercoledì 21 gennaio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

32^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***CENTARO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(307) CENTARO. – *Disposizioni in materia di usura*

(1056) DE LILLO. – *Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 dicembre scorso.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento 1.200, il quale prevede la possibilità di erogare i mutui anche a coloro che sono stati dichiarati falliti, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento. Tale previsione, che risponde ad una esigenza di certezza, consente di svincolare il Prefetto, organo istruttorio e il Comitato, organo deliberante, da un giudizio discrezionale di estrema delicatezza. Dopo aver dato conto dell'emendamento 1.201, con il quale viene colmata la disparità di trattamento fra le vittime dell'usura e quelle di estorsione, illustra l'emendamento 1.202, che prevede la possibilità di procedere alla erogazione del mutuo anche in presenza di una sentenza che dichiari l'estinzione del reato di usura per prescrizione, per amnistia o per morte del reo.

Illustra poi l'emendamento 1.100, il quale prevede che la Commissione che gestisce presso il Ministero delle finanze il Fondo sia integrata da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno esplicitamente nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.100, con il quale si chiarisce l'esatta portata della nozione di evento lesivo, ricomprendente anche il danno derivante dal mancato guadagno.

Illustra poi l'emendamento 2.101, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 44 del 1999 al fine di garantire che vengano chiamati a far parte del Comitato di solidarietà i rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, maggiormente rappresentative del territorio. Dà infine conto dell'emendamento 2.102, che reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, prevedendo l'estensione della sospensione dei termini anche alle procedure concorsuali.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 7.100, il quale, modificando tutti gli articoli da 7 a 17, ridisegna l'istituto della procedura di sovraindebitamento. Dopo aver dato conto dei presupposti di ammissibilità, di cui all'articolo 8, si sofferma sul contenuto dell'accordo, previsto dall'articolo 9. Illustra quindi gli articoli 10 ed 11, i quali disciplinano rispettivamente il deposito della proposta di accordo e il procedimento. Dopo aver dato conto del ruolo e dei compiti spettanti agli organismi di composizione della crisi, di cui agli articoli 16 e seguenti, si sofferma sul quadro sanzionatorio, previsto dall'articolo 20.

Il senatore CASSON (*PD*), pur condividendo nel loro complesso le proposte emendative testé illustrate, ritiene che sia necessario, data l'ampia portata modificativa delle medesime, la previsione di un termine, anche ravvicinato, per la presentazione di eventuali sub-emendamenti.

Il presidente CENTARO, accedendo alla richiesta testé formulata, fissa per lunedì 19 gennaio 2009, alle ore 12, il termine per la presentazione di sub-emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) integra l'illustrazione della proposta di relazione (già pubblicata in allegato alla seduta del 19 novembre), soffer-

mandosi in particolare sui rilievi relativi all'articolo 25. Al riguardo rileva che, al fine di potenziare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sarebbe auspicabile che il Governo valutasse l'opportunità di includere fra le varie forme di confisca suscettibili di richiesta di riconoscimento anche la misura ablativa di tipo preventivo prevista dagli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge n. 575 del 1965.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ritiene che sulla questione relativa alla inclusione tra le forme di confisca suscettibili di richiesta di riconoscimento anche della confisca di prevenzione sia necessaria una valutazione più ampia e complessiva, anche in ragione della difficile compatibilità col quadro normativo europeo delle misure di prevenzione patrimoniale stesse.

Il relatore, senatore DIVINA (*LNP*), propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta, al fine di assicurare un maggiore approfondimento della questione da ultimo ricordata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 307

G/307/1/2

MURA, MAZZATORTA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b*), nella formulazione introdotta dall'articolo 3, comma 2 della legge 7 marzo 1996, n. 109, stabilisce che i beni immobili confiscati alla mafia possano essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritario, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;

la facoltà così riconosciuta in capo agli Enti locali solleva tuttavia non indifferenti criticità di ordine sociale quando il bene confiscato è sito in un contesto condominiale o in un contesto non indipendente;

per tali beni, è infatti necessario introdurre un meccanismo di salvaguardia volto ad evitare che l'assegnazione disposta dal Comune non comprometta altri valori giuridicamente rilevanti, primo fra tutti la sicurezza delle persone residenti nel contesto dove l'immobile è localizzato;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a consentire che i beni immobili confiscati alla mafia e siti in un contesto condominiale o in un contesto non indipendente siano posti nella disponibilità del Comune, quando l'assegna-

zione di tale bene ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) sollevi criticità di ordine sociale.

Art. 1.

1.200

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. Fatti salvi comunque i requisiti previsti dal successivo comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2, è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, nè sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tal caso la concessione dei mutui è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo, per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento''».

1.201

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

''7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti inda-

gati o imputati per detto reato ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti".».

1.202

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Al comma 9, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

''a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefici quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi e di altri vantaggi usurari''».

1.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo le parole: "una Commissione costituita" sono inserite le seguenti: "da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le delibera-

zioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente."».

Art. 2.

2.100

IL GOVERNO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.»

2.101

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1 dell'articolo 19, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'Interno, su proposta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività."».

2.102

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3,5,6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, le procedure concorsuali, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori trecento giorni se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18- *bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai trecento giorni."

2. Al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le procedure concorsuali".

3. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2, hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il Procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente".

4. Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto..

7-*ter*. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo come definito come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4."».

Art. 3.**3.0.1**

CAROFIGLIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di segnalazione di prestiti)

1. Dopo l'articolo 644-ter del codice penale, è inserito il seguente:

”Art. 644-quater.

(Inosservanza all'obbligo di segnalazione di prestiti)

Chiunque, salvo si tratti di banche od istituti di credito, effettua prestiti di denaro o altre utilità nel valore superiore ad euro 1.000 è tenuto a segnalare l'operazione, entro 48 ore dalla sua conclusione, alla competente autorità locale di pubblica sicurezza, inviando altresì copia del proprio documento identificativo e di quello del contraente. La segnalazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. L'inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 3000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano ai prestiti effettuati tra parenti entro il quarto grado, ovvero tra affini entro il medesimo grado”».

Art. 4.**4.0.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 629 del codice penale)

All'articolo 629 del codice penale, dopo il comma primo è inserito il seguente:

''La pena di cui al comma primo è aumentata sino alla metà qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari''».

Art. 5.**5.1**

CAROFIGLIO, CASSON, DE SENA, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente.

«1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Relativamente ai procedimenti per taluno dei delitti di cui agli articoli 629 e 644 l'applicazione, da parte del giudice, della pena su richiesta delle parti ai sensi del comma 1 è subordinata all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato''».

Art. 7.**7.100**

CENTARO

Sostituire gli articoli da 7 a 17 con i seguenti:

«Art. 7.

(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

Art. 8.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicura il regolare pagamento dei creditori estranei.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

1) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

2) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;

3) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 9.

(Contenuto dell'accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la domanda deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Art. 10.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita, altresì, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 11.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8 e 10, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, presso la residenza o la sede, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolge attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza, il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 12.

(Approvazione della proposta)

1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 11, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso di almeno il sessanta per cento dei creditori che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

Art. 13.

(Pubblicazione ed effetti dell'accordo)

1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 12, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulle maggioranze raggiunte.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

4. Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3.

5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.

6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 14.

(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo)

1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.

3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

Art. 15.

(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 16.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

Art. 17.

(Iscrizione nel registro e indennità)

1. Gli organismi di cui all'articolo 16, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

2. Al regolamento di cui al comma 1, sono allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, poste a carico delle parti.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di cui all'articolo 16.

4. L'ammontare dell'indennità è determinato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 18.

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dalla presente legge.

Art. 19.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla presente legge, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 16 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da mille a cinquemila euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 13, comma 1, e 18, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro.

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che la presente legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 sono svolte in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista nominato dal presidente del tribunale o da un giudice a tal fine delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o da un notaio.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

7.1

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «delle famiglie», inserire le seguenti: «, derivante da debiti contratti per gli scopi di cui all'articolo 8, comma 2».

7.2

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 3, dopo le parole: «dei debiti», inserire le seguenti: «contratti per gli scopi di cui all'articolo 8, comma 2».

Art. 8.**8.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 2, dopo la parola: «bisogni», inserire le seguenti: «primari o ad esigenze di sostentamento», e dopo la parola: «del sovraindebitato», aggiungere, in fine, le seguenti: «, comunque diversi dalla soddisfazione di interessi voluttuari».

Art. 10.**10.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 1.800 a 5.160 euro, il sovraindebitato che rilasci indicazioni o attestazioni false o mendaci, ometta notizie ovvero non produca la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.

3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, ne dà immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente è punita con la pena di cui al comma 2».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

10.2

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 5, dopo le parole: «della procedura», aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo si tratti di aggravamento della posizione debitoria dovuta a motivi non imputabili al sovraindebitato, la violazione, da parte di questi, dell'obbligo di cui al periodo precedente, determina la chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 17».

Art. 16.**16.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che rendano impossibile» a «terzi garanti», con le seguenti: «non imputabili al sovraindebitato, che rendano impossibile a questi o ai terzi garanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «questi deve darne notizia», con le seguenti: «il sovraindebitato deve darne notizia».

Art. 17.**17.1**

CASSON, DE SENA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 10», con le seguenti: «di cui agli articoli 10 e 16, limitatamente ai casi di gravi motivi sopravvenuti, imputabili al sovraindebitato, che rendano impossibile a questi o ai terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato».

17.2

CAROFIGLIO, CASSON, DE SENA, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Le spese giudiziali relative alla procedura di concordato imputate al sovraindebitato sono a carico del Fondo di cui al comma 1-ter.

1-ter. Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo per le spese dei concordati, destinato al pagamento delle spese giudiziali relative alla procedura di concordato imputate al sovraindebitato, le cui modalità operative sono disciplinate da un regolamento del Ministro dell'interno, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento del

fondo è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*ter*, determinati in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.1

DE SENA, LUMIA, CASSON, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente:

''*f-bis*) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia cui sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1991 n. ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(849) LI GOTTI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo che si compone di tre articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. Rileva che non sono previste disposizioni di attuazione e di adattamento dell'ordinamento interno poiché si ritiene che la legislazione italiana sia già conforme al contenuto della Convenzione, e che non siano pertanto necessarie modifiche della normativa ai fini della sua attuazione.

Ricorda che la proposta legislativa riproduce i contenuti dell'analoga iniziativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

A livello contenutistico, ricorda che la Convenzione civile sulla corruzione è stata sottoscritta dall'Italia quale Stato membro del Consiglio d'Europa ed ora, quindi, l'Italia è chiamata a ratificare l'atto internazionale in oggetto.

Sottolinea che le linee di intervento contenute nella Convenzione si sono delineate in successivi confronti tra i Ministri della giustizia europei e nel 1999 in seno al Consiglio d'Europa è stato formalizzato l'ulteriore strumento internazionale di lotta alla corruzione in esame, concernente,

in particolare, la tutela civilistica delle conseguenze scaturenti da fatti di corruzione sul piano dei rapporti della vita comune di relazione. Più specificamente, la Convenzione si basa sull'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione, poiché essa rappresenta una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacola lo sviluppo economico e mette a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato. Onde arginare le conseguenze dannose della corruzione su individui, imprese, Stati e istituzioni internazionali, la Convenzione garantisce che gli strumenti di diritto degli Stati contraenti consentano alle persone che hanno subito un danno di ottenere un equo ristoro. Essa si compone di ventitre articoli e di un preambolo.

Da quindi conto delle principali disposizioni recate dalla Convenzione. L'articolo 1 individua l'oggetto della Convenzione, imponendo a ciascuno Stato contraente di prevedere nel diritto interno efficaci rimedi giudiziari a favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello del risarcimento del danno. L'articolo 2 reca la definizione di «corruzione» e l'articolo 3 riguarda il risarcimento del danno, stabilendo che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto. L'articolo 4 regola il regime della responsabilità e delle condizioni che devono sussistere perché possa individuarsi un danno risarcibile. L'articolo 5 sancisce la responsabilità dello Stato per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione e l'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento. L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati. L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono le modalità di applicazione della Convenzione.

Svolge quindi talune considerazioni di ordine generale riguardo al contesto nel quale si inserisce lo strumento convenzionale in esame, costituendo la lotta alla corruzione in ogni sua forma uno dei punti fondanti dell'integrazione europea. Richiama la consapevolezza già emersa nel Piano d'azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio europeo nel 1997 circa la necessità di prevenire la commistione tra criminalità organizzata ed economia legale. Ritiene imprescindibile scongiurare che gli interessi finanziari delle Comunità europee possano essere lesi o minacciati da atti di corruzione posti in essere nell'ambito della gestione o del controllo dei fondi comunitari.

Il sottosegretario MANTICA ricorda che già nella scorsa legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge di ratifica, il cui *iter* parlamentare non si era potuto concludere per l'anticipata conclusione della legislatura medesima.

Nel ribadire l'attenzione e la priorità attribuita dall'Esecutivo alla ratifica della Convenzione in esame, preannuncia in tempi brevi la presentazione di un disegno di legge governativo, i cui contenuti saranno concentrati, tra l'altro, con il Dicastero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1279) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

(935) DONAGGIO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Il presidente DINI informa che consta per le vie brevi il consenso di tutti i Gruppi parlamentari all'anticipazione del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1279, assunto come testo base, dalle ore 17 alle ore 16 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, così resta stabilito.

La senatrice DONAGGIO (PD) esprime apprezzamento per la volontà manifestata dal Governo mediante la presentazione di un proprio disegno di legge di procedere alla ratifica della Convenzione in esame.

Onde consentire un sollecito *iter* di approvazione dell'iniziativa legislativa conferma l'intenzione del proprio Gruppo parlamentare di non presentare emendamenti presso la Commissione.

Con riferimento, peraltro, all'articolo 3 del disegno di legge, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, fa presente che esso risulta di composizione eccessivamente ampia, il che potrebbe determinare una scarsa efficienza ed efficacia di azione. Quanto alla composizione dello stesso, peraltro, rileva una scarsa rappresentazione delle organizzazioni operanti nel campo della disabilità a favore, invece, delle Amministrazioni pubbliche. Auspica, comunque, una corretta operatività dell'Osservatorio nella attuazione di concrete iniziative.

Il senatore MARCENARO (PD) concorda sull'opportunità di garantire una rapida approvazione parlamentare del disegno di legge anche me-

diante la rinuncia alla presentazione di emendamenti nel corso dell'esame in Commissione, eventualmente valutando l'opportunità di proporre modifiche nell'esame in Assemblea.

Il senatore PERDUCA (*PD*) si riserva a propria volta la valutazione circa l'opportunità di presentare emendamenti in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Dopo aver richiamato il ruolo chiave svolto dall'Italia nella fase di elaborazione del testo della Convenzione, rileva criticamente il rischio che le disposizioni del disegno di legge circa la composizione dell'Osservatorio nazionale non garantiscano adeguatamente il settore rappresentativo delle persone con disabilità, facendo altresì notare la mancata espressa necessità di designare esponenti del Ministero degli affari esteri.

Preannuncia quindi che non parteciperà alla votazione finale sul provvedimento.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA auspica una rapida approvazione del provvedimento, sottolineando la necessità che, a seguito della ratifica della Convenzione, l'Italia partecipi alle iniziative di cooperazione internazionale previste dalla Convenzione.

Relativamente alla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, fa presente che la relativa norma è stata concordata con le associazioni rappresentative delle persone disabili.

Il presidente DINI informa che è scaduto il termine senza che siano state presentate proposte emendative. Non essendovi altri iscritti a parlare propone quindi alla Commissione di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1279, considerando assorbito il disegno di legge n. 935.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione unanime approva la proposta del Presidente.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009» (COM(2008) 674 def.) (n. 25)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 8)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ribadisce di ritenere condizione essenziale per ogni ulteriore allargamento l'approfondimento dell'integrazione europea e il conseguente rafforzamento del sistema istituzionale comune.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ritiene l'orientamento emerso nelle sedi comunitarie circa il prossimo allargamento dell'Unione ai Paesi dei Balcani occidentali in linea di massima condivisibile. Sottopone, tuttavia, all'attenzione del rappresentante del Governo il pericolo della negativa incidenza sull'assetto istituzionale comunitario che le conflittuali relazioni bilaterali tra i Paesi balcanici medesimi potrebbero avere. Richiama, in proposito, la preoccupante condizione politica attuale del Kosovo e il delicato equilibrio esistente tra i paesi dell'*ex* Jugoslavia. Reputa indispensabile un'approfondita riflessione sul punto.

Il presidente DINI interloquisce richiamando il passaggio della proposta di risoluzione presentata dal relatore nel quale si formula un invito al Governo ad attivarsi nelle competenti sedi per la positiva soluzione delle conflittualità in atto od emergenti nella regione balcanica.

Il senatore PERDUCA (*PD*) nel condividere i contenuti della proposta di risoluzione testè illustrata, sottolinea l'importanza del riferimento ivi contenuto alla prospettiva di soluzione della questione turco-cipriota.

In generale, sottolinea come l'assetto politico dell'area dell'Europa orientale rivesta un particolare rilievo nello scacchiere medio orientale.

Nell'apprezzare, poi, l'orientamento espresso dal Governo italiano rispetto alle prospettive di ingresso nell'Unione europea della Turchia, fa presente come debba essere tuttavia avviata una riflessione complessiva sulla composizione e sul ruolo dell'Europa rispetto all'area limitrofa all'Europa orientale, con specifico riferimento ai fattori etnici e geopolitici.

Il senatore DIVINA (*LNP*), pur non volendo impedire l'approvazione del testo proposto dal relatore, esprime il dissenso della sua parte politica sui contenuti della proposta di risoluzione e più in generale manifesta riserve sulle prospettive di allargamento dell'Unione.

Ritiene, infatti, che la strategia di allargamento non possa che tener conto dei fattori storici e culturali che sono alla base del concetto stesso di Europa. Ne consegue che un ampliamento dell'Unione a Paesi culturalmente eterogenei pone delicate problematiche ed è suscettibile di creare gravi scompensi. Il riferimento è principalmente alla Turchia, Paese laico, e tuttavia di matrice islamica e caratterizzato da forti tensioni politiche interne.

Rileva come la propria parte politica riconosca l'importanza strategica della Turchia nell'assetto dell'area medio orientale e l'opportunità per l'Italia di una proficua cooperazione internazionale con tale Paese, ma ribadisce come la prospettiva di ingresso nell'Unione europea si attesti su un diverso piano e non possa essere condivisa. Dichiarò, pertanto, il proprio voto contrario.

Il presidente DINI rileva a propria volta come la proposta di risoluzione del relatore faccia riferimento alle prospettive dei Paesi candidati e degli altri Paesi non ancora candidati all'ingresso nell'Unione europea, rispetto al processo di armonizzazione normativa in corso.

Rispetto alla Turchia, fa presente che essa è candidata all'adesione e che vi sono Paesi europei favorevoli e contrari a tale ingresso. In ogni caso, reputa che un processo di evoluzione istituzionale e democratica della Turchia al fine di raggiungere un livello omogeneo rispetto all'Europa non possa che essere auspicabile. Si tratta, peraltro, di un riavvicinamento che avverrà secondo tempi lunghi che consentiranno un'attenta osservazione da parte degli Stati europei.

Il sottosegretario MANTICA, nell'esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di risoluzione illustrata al relatore, replica ai rilievi emersi nel corso del dibattito. Rispetto alle considerazioni svolte sull'assetto dei Paesi dei Balcani occidentali condivide l'opportunità di un'attenta valutazione. Osserva che la posizione dei Paesi candidati all'adesione (Croazia, Macedonia e Turchia) va tenuta distinta da quella dei Paesi balcanici non ancora candidati. Esprime peraltro consapevolezza circa il difficile stato delle relazioni bilaterali tra i Paesi dell'ex Iugoslavia, e tuttavia fa presente che il Governo condivide la considerazione per cui il processo che dovrebbe condurre all'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali va considerato irreversibile, nello stesso interesse dell'Italia.

Preannuncia, a tale ultimo proposito, come nella prossima sessione della Iniziativa Adriatico-Ionica a presidenza italiana tali problematiche saranno senz'altro affrontate e si riserva di informare la Commissione sugli sviluppi di questa iniziativa.

Ricorda quindi le spinte provenienti dai Paesi del Nord Europa verso più stretti rapporti dell'Unione con i Paesi posti ai suoi confini orientali: l'Ucraina, la Bielorussia e i Paesi del Caucaso. Ciò ha condotto l'Unione a stabilire un vero e proprio partenariato con questi Paesi destinando ingenti risorse.

Il presidente DINI fa presente che le considerazioni svolte nel corso del dibattito potrebbero trovare riscontro nella proposta di risoluzione mediante l'inserimento di una considerazione per cui sarebbe ineludibile la necessità di accompagnare il processo di allargamento con il rafforzamento delle istituzioni dell'Unione.

Il relatore LIVI BACCI (PD) riformula la proposta di risoluzione nel senso prospettato dal Presidente.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione come modificata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 25

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009»;

considerato che la comunicazione si propone di offrire un quadro dei negoziati con i tre paesi candidati all'adesione (Croazia, Macedonia e Turchia), nonché con i paesi dei Balcani occidentali con i quali sono in vigore accordi di stabilizzazione e associazione, conclusi nella prospettiva di una futura candidatura e nell'ambito del Consenso rinnovato in materia di allargamento, definito dal Consiglio europeo del dicembre 2006;

tenuto conto dei documenti di lavoro che accompagnano la comunicazione e ne approfondiscono il quadro d'insieme per ciascuno dei paesi interessati;

tenuto altresì conto della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Strumento di assistenza preadesione (IPA). Quadro finanziario indicativo pluriennale 2010-2012» (COM (2008) 705);

viste le conclusioni del Consiglio sull'allargamento dell'8 dicembre 2008, che riprendono e fanno proprie le posizioni espresse dalla Commissione europea;

ritiene che il processo che dovrebbe condurre all'allargamento dell'Unione a tutti i paesi dei Balcani occidentali va considerato irreversibile, per stringenti e convergenti ragioni storico-culturali e geopolitiche. Accoglie con soddisfazione i progressi realizzati dalla Croazia, che potrebbero condurre a una conclusione dei negoziati entro il 2009. Auspica che la Macedonia realizzi già nel 2009 significativi passi avanti con particolare riferimento ai criteri politici individuati a Copenhagen;

pur apprezzando i progressi realizzati da molti dei paesi dei Balcani occidentali verso una funzionale economia di mercato, ritiene imprescindibile, per un rafforzamento della loro prospettiva europea, un ulteriore, rinnovato impegno per la riforma delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al sistema giudiziario. Accoglie pertanto con particolare favore l'impegno da parte della Commissione europea a concentrare l'assistenza fornita nel quadro dello strumento preadesione sulle misure di sostegno alla transizione e di sviluppo istituzionale, in modo da favorire la creazione di capacità amministrative e giudiziarie adeguate in vista di un progressivo allineamento all'*acquis* comunitario; invita il Governo e gli altri attori in campo ad attivarsi in tutte le

sedi per la positiva soluzione delle conflittualità in atto od emergenti nella regione;

ribadisce quindi la centralità della Turchia, la cui prospettiva europea rappresenta un potente fattore di equilibrio geopolitico e di stabilità nell'area del Mediterraneo e del Medio oriente. Saluta con favore l'apertura di due ulteriori capitoli negoziali in occasione della Conferenza di adesione del dicembre 2008 ed auspica che la dinamica del processo di adesione possa proseguire con slancio nel corso della Presidenza ceca e di quella svedese nella seconda metà del 2009. Auspica pertanto che al governo turco venga concesso il massimo sostegno in vista delle riforme politiche necessarie perché il paese risponda ai criteri di Copenhagen e possa fruire di un'ulteriore accelerazione del processo negoziale. Invita quindi il Governo e tutti gli altri attori in campo a approfondire il massimo impegno, in tutte le sedi, per incoraggiare la Turchia nel processo di allineamento all'*acquis* comunitario nonché, per favorire il buon esito dei negoziati tra i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota e la normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Turchia e Cipro.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 25 (Doc. XVIII, n. 8)

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2008-2009»;

considerato che la comunicazione si propone di offrire un quadro dei negoziati con i tre paesi candidati all'adesione (Croazia, Macedonia e Turchia), nonché con i paesi dei Balcani occidentali con i quali sono in vigore accordi di stabilizzazione e associazione, conclusi nella prospettiva di una futura candidatura e nell'ambito del Consenso rinnovato in materia di allargamento, definito dal Consiglio europeo del dicembre 2006;

tenuto conto dei documenti di lavoro che accompagnano la comunicazione e ne approfondiscono il quadro d'insieme per ciascuno dei paesi interessati;

tenuto altresì conto della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Strumento di assistenza preadesione (IPA). Quadro finanziario indicativo pluriennale 2010-2012» (COM (2008) 705);

viste le conclusioni del Consiglio sull'allargamento dell'8 dicembre 2008, che riprendono e fanno proprie le posizioni espresse dalla Commissione europea;

considerata ineludibile la necessità di accompagnare il processo di allargamento con il rafforzamento delle istituzioni dell'Unione;

ritiene che il processo che dovrebbe condurre all'allargamento dell'Unione a tutti i paesi dei Balcani occidentali vada considerato irreversibile, per stringenti e convergenti ragioni storico-culturali e geopolitiche. Accoglie con soddisfazione i progressi realizzati dalla Croazia, che potrebbero condurre a una conclusione dei negoziati entro il 2009. Auspica che la Macedonia realizzi già nel 2009 significativi passi avanti con particolare riferimento ai criteri politici individuati a Copenhagen;

pur apprezzando i progressi realizzati da molti dei paesi dei Balcani occidentali verso una funzionale economia di mercato, ritiene imprescindibile, per un rafforzamento della loro prospettiva europea, un ulteriore, rinnovato impegno per la riforma delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al sistema giudiziario. Accoglie pertanto con particolare favore l'impegno da parte della Commissione europea a concentrare l'assistenza fornita nel quadro dello strumento preadesione sulle misure di sostegno alla transizione e di sviluppo istituzionale, in modo da favorire la creazione di capacità amministrative e giu-

diziarie adeguate in vista di un progressivo allineamento all'*acquis* comunitario; invita il Governo e gli altri attori in campo ad attivarsi in tutte le sedi per la positiva soluzione delle conflittualità in atto od emergenti nella regione;

ribadisce quindi la centralità della Turchia, la cui prospettiva europea rappresenta un potente fattore di equilibrio geopolitico e di stabilità nell'area del Mediterraneo e del Medio oriente. Saluta con favore l'apertura di due ulteriori capitoli negoziali in occasione della Conferenza di adesione del dicembre 2008 ed auspica che la dinamica del processo di adesione possa proseguire con slancio nel corso della Presidenza ceca e di quella svedese nella seconda metà del 2009. Auspica pertanto che al governo turco venga concesso il massimo sostegno in vista delle riforme politiche necessarie perché il paese risponda ai criteri di Copenhagen e possa fruire di un'ulteriore accelerazione del processo negoziale. Invita quindi il Governo e tutti gli altri attori in campo a approfondire il massimo impegno, in tutte le sedi, per incoraggiare la Turchia nel processo di allineamento all'*acquis* comunitario nonché, per favorire il buon esito dei negoziati tra i leader delle comunità greco-cipriota e turco-cipriota e la normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Turchia e Cipro.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

110^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(733-A) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parzialmente contrario sull'articolo 51. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta sono stati riesaminati i profili finanziari relativi al testo del provvedimento ed agli emendamenti. Avverte che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti dall'Assemblea, tra i quali la proposta 30.500 (testo 2) appare volta a risolvere i profili relativi all'articolo 30 di cui la Commissione aveva chiesto la soppressione nel primo parere reso all'Assemblea. Prima di procedere alla formulazione del parere sul testo, chiede al rappresentante del Governo di fornire i necessari chiarimenti sul testo 2 della proposta 30.500.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che il comma 4-ter della proposta appare suscettibile di determinare minor gettito.

Il relatore LATRONICO (*PdL*), preso atto dei chiarimenti del Governo, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che l'articolo 30, comma 1, sia soppresso e che venga approvato l'emendamento 30.500 (testo 2), sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 4-ter;

– che all'articolo 30, comma 3, dopo la parola: "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

– che all'articolo 44, comma 1, dopo la parola: "istituito" siano aggiunte le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

– che all'articolo 46 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

– che l'articolo 55 sia sostituito dal seguente:

"1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro 98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro 11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 ed 56.886.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;

c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decor-

re dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative-illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

– che la tabella n. 1 sia sostituita dalla seguente:

TABELLA 1
(art. 55, comma 1, lettera a)

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze	7.742.000	3.403.000	3.403.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	35.401.000	30.029.000	23.374.000
Ministero della giustizia	911.000	–	805.000
Ministero degli affari esteri	3.300.000	26.455.000	24.455.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	499.000	2.417.000	2.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	22.000	521.000	514.000
Ministero per i beni e le attività culturali	526.000	1.971.000	1.947.000
TOTALE	48.401.000	64.796.000	56.886.000

Esprime parere di semplice contrarietà in ordine all'articolo 51.

Il parere è altresì reso con il seguente presupposto:

– che alle attività di cui all'articolo 30, commi 2, 3, 4 e 5, in relazione alla tenuta dell'Albo ivi indicato, possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.».

Il senatore MORANDO (*PD*), in sede di dichiarazione di voto sul testo, fa presente che – nel contesto finanziario attuale – il provvedimento in titolo azzerava completamente le disponibilità dei fondi speciali all’inizio dell’anno. Nella copertura del provvedimento viene impiegato anche il fondo per il 2010 da utilizzare al reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa (articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008). Questa occasione consente di svolgere una riflessione più ampia su un processo di degenerazione in corso da anni e che sta portando alla creazione, prima, e all’utilizzo ai fini di copertura, poi, secondo una gestione di fondi molto confusa e assolutamente contraria ai principi di programmazione economica. Ciò inficia inoltre la significatività del bilancio appena approvato. Auspica che nel corso di un futuro dibattito sulle procedure di bilancio si possa mettere ordine anche a questo aspetto.

Il presidente AZZOLLINI condivide le osservazioni svolte dal senatore Morando e ritiene che l’argomento della riforma del bilancio e delle procedure parlamentari possa essere affrontata a breve in questo ramo del Parlamento.

Posto ai voti, la Commissione approva il parere sul testo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri erano stati esaminati e valutati gli emendamenti illustrati dal relatore e restavano da valutare le proposte 54.0.302, 55.500 e 51.0.400.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione alla proposta 51.0.400, deposita una relazione tecnica contenente i necessari chiarimenti. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 54.0.302 in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. Fa infine presente che l’emendamento 55.500 reca una copertura finanziaria del provvedimento che non è aggiornata con l’attuale consistenza dei fondi speciali.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra quindi le ulteriori proposte trasmesse dall’Assemblea segnalando che, per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.0.600 (analoga alle proposte 4.100 e 4.103) in materia di acquisto della cittadinanza. In relazione alla proposta 33.0.601, appare opportuno acquisire conferma che non vi siano effetti di estensione della platea dei beneficiari, che sembrerebbe oggetto di una mera specificazione. In ordine alla proposta 39.601, appare necessario acquisire una asseverazione circa l’idoneità della clausola di invarianza ivi prevista. In ordine alla proposta 48.0.601, fa presente che occorre acquisire conferma che all’attività di cui all’articolo 120, comma 5, possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Osserva poi che le riformulazioni delle proposte 33.101, 33.0.101, 32.0.100 e 33.103 non sembrano in grado di superare i profili finanziari critici. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso di semplice contrarietà sulla proposta 4.0.600, essendo analoga alle proposte 4.100 e 4.103.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso favorevole sulle proposte 33.0.601, 39.601 e 48.0601 in quanto non presentano profili finanziari critici.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.300, 8.0.301, 24.0.100, 31.100, 33.102, 33.101 (testo 2), 33.103 (testo 2), 33.300, 33.106, 33.0.100, 33.0.101 (testo 2), 48.0.107, 52.0.101, 54.0.302 e 55.500, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.101, 4.100, 4.103, 4.104, 4.0.600 (e sui relativi subemendamenti), 48.305, 48.0.300. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle seguenti proposte sulle quali il parere non ostativo è reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alle condizioni che seguono:

– che alle proposte 12.0.100 e 12.0.300, le parole: "per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010" siano sostituite dalle altre: "a decorrere dal 2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

– che all'emendamento 32.0.100 (testo 2) siano soppressi i commi 10 e 13;

– che alle proposte 33.0.102 e 39.0.100 la parola: "2008" sia sostituita dall'altra: "2009" e che le parole: "24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008" siano sostituite dalle altre: "22 dicembre 2008, n. 203";

– che all'emendamento 39.106 il numero 4) della lettera l) venga soppresso.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta odierna, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

111^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di risorse, nell'ambito del fondo per le aree sottoutilizzate, da destinare agli interventi previsti, senza pregiudicare la realizzazione di impegni di spesa già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in merito alla scansione temporale dell'utilizzo delle suddette risorse, posto che la norma fa riferimento, per realizzare gli interventi previsti, ad una dotazione finanziaria di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), senza precisare la quota parte da utilizzare in ciascuno degli esercizi finanziari inclusi nel periodo indicato, a decorrere dall'esercizio in corso. In relazione all'articolo 2, rileva che andrebbe acquisita conferma che l'esenzione dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici per gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza, non determini effetti sugli equilibri finanziari dell'Autorità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in termini di finanziamento annuale a favore dell'Autorità medesima. In ordine all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare l'asserita invarianza finanziaria relativamente all'attribuzione alle farmacie di servizi socio-sanitari, chiarendo in particolare gli elementi volti a garantire che la remunerazione di tali servizi da parte del SSN non inciderà sulla finanza pub-

blica. In relazione all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), ove si prevede che con il decreto di cui al comma 1 (decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) possano essere disposte specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità, occorre acquisire conferma che si tratti della specificazione delle sole deroghe già previste dal quadro del sistema contabile. In relazione all'articolo 15, che prevede misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, autorizzando le amministrazioni ad acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, occorre acquisire chiarimenti in ordine ai processi riorganizzativi in materia di personale e dotazione organica, in relazione ai quali occorre acquisire conferma circa la necessaria contestualità tra il ricorso all'acquisto nel mercato e la necessaria, corrispondente, riduzione dei costi di funzionamento interni alle amministrazioni. In ordine all'articolo 20, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio cui si rinvia, rileva che occorre acquisire elementi di chiarimento sugli effetti del dispositivo in relazione all'assunzione di impegni in deroga al massimale mensile previsto dal comma 15 dell'articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, attesa la correlazione tra profili cronologici degli impegni e effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini di cassa e di competenza economica. In ordine all'articolo 22, segnala che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del comma 6; si fa infatti riferimento ad una autorizzazione di spesa che prevedeva l'assegnazione di stanziamenti ad un fondo in relazione al quale, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio cui si rinvia, fa presente che occorre acquisire elementi sul funzionamento nonché sullo stato delle relative disponibilità finanziarie, anche in relazione alle attività già oggetto di finanziamento. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la riduzione della autorizzazione di spesa precedente, occorrendo altresì valutare l'indicazione della scansione temporale dell'onere e della relativa copertura. Andrebbe inoltre fornita una illustrazione degli elementi adottati nel calcolo degli oneri ipotizzabili, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti a copertura. Infine, trattandosi di previsione e non di «tetto» di spesa, rileva che andrebbe considerata l'opportunità di apporre una clausola di salvaguardia idonea a compensare eventuali squilibri che dovessero registrarsi nella determinazione degli oneri rispetto alle risorse predisposte a copertura. In relazione all'articolo 23, fa presente che occorre valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria. In ordine all'articolo 24, occorre acquisire conferma delle disponibilità delle risorse utilizzate a copertura ai sensi del comma 2, acquisendo altresì elementi in ordine ai meccanismi di funzionamento degli stanziamenti ivi indicati, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, valutando la necessità di specificare la scansione temporale dell'onere. Segnala che occorre altresì acquisire elementi in ordine agli oneri ipotizzabili per l'attuazione del sistema pubblico di connettività, al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a copertura. Il comma 4 della disposizione prevede che all'attuazione del

programma triennale di cui al comma 3 siano prioritariamente destinate le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate. Al riguardo, in relazione ai profili di quantificazione, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa l'entità degli oneri che si stimano connessi all'attuazione del programma citato; in ordine ai profili di copertura, occorre acquisire elementi relativamente all'impatto sui saldi di finanza pubblica; andrebbe inoltre valutata la previsione di una clausola di salvaguardia. In relazione all'articolo 25, fa presente che occorre acquisire elementi in ordine alle risorse effettivamente disponibili ai sensi del comma 3 della disposizione. Rileva altresì che l'articolo 39, comma 3, lettera *o*), prevede una delega per il riconoscimento, a favore delle parti che ricorrono al procedimento di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale, di forme di agevolazione fiscale, prevedendo l'invarianza del gettito attraverso l'utilizzo degli introiti derivanti al Ministero della giustizia dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, posto che nella delega in questione non risultano indicati criteri di determinazione delle tipologie di imposte interessate, per cui appare di difficile valutazione l'effettività della prevista invarianza finanziaria, rileva che occorre comunque valutare la compatibilità tra la previsione di tale nuova finalità rispetto alle altre finalizzazioni del Fondo richiamato. Fa presente che chiarimenti risultano opportuni altresì in relazione al prefigurato meccanismo della lettera in questione, che fa riferimento ad introiti «a decorrere dall'anno precedente all'introduzione della norma». In relazione all'articolo 40, segnala che chiarimenti si rendono necessari con riferimento al comma 5, lettera *c*), capoverso *2-bis*, sugli effetti in termini di gettito dell'esenzione dell'obbligo di registrazione degli indicati provvedimenti giudiziari, anche alla luce di eventuali effetti compensativi rispetto alle altre modifiche previste dalla disposizione (in particolare, la misura di cui alla lettera *b*)). In relazione alla lettera *d*), che introduce il nuovo Titolo XIV-*bis*, occorre valutare l'inserimento di apposita clausola di invarianza nel punto 1 del nuovo Art. 73-*ter* (ove viene meno il vincolo di solidarietà a carico dei condannati per il pagamento delle spese processuali), specificando che sia comunque garantito l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario. In relazione al capoverso Art. 227-*quater* (L), con riferimento alle modifiche apportate alla legislazione vigente dal comma 8, si segnala che viene prevista in capo alla Società Equitalia S.p.A., oltre all'attività di riscossione, l'attività di quantificazione dei crediti, attualmente prevista in capo agli uffici interessati con una funzione di supporto della citata Società, occorrendo quindi valutare l'assenza di effetti finanziari in relazione all'attribuzione di tale funzione in via esclusiva alla suddetta Società; occorre inoltre acquisire chiarimenti in ordine ai profili della Convenzione che sarà stipulata con la Società Equitalia, in relazione agli aggi che saranno riconosciuti alla stessa per l'attività di riscossione, secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio. Rinvia, infine, alla Nota del servizio del bilancio sul complesso delle disposizioni recate dall'articolo 39 in materia di riforma del testo unico

per le spese di giustizia, in termini di effetti di gettito. In ordine all'articolo 43, in materia di Patrimonio S.p.A., rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio, circa l'utilità di un chiarimento del Governo in ordine alla tipologia e la natura di beni interessati dalle disposizioni. In ordine all'articolo 45, in materia di attuazione del federalismo, occorre infine acquisire conferma della disponibilità delle risorse con riferimento all'onere a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto n. 112 del 2008, posto peraltro che non risulta ancora emanato il decreto attuativo della disposizione da ultimo citata.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo ad altra seduta rinviando, altresì l'esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo documento segnalando, per quanto di competenza, che per le eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e, limitatamente alla parte eccedente i fondi già assegnati alle amministrazioni competenti, il provvedimento (articolo 2, comma 1, lettera *d*) prevede il ricorso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Occorre, pertanto, acquisire un ordine di grandezza di tali spese eventuali al fine di verificare la congruità della (eventuale) copertura sul Fondo citato al fine di garantire la neutralità finanziaria delle norme da attuare. Fa presente poi che l'articolo 6 prevede l'adozione di una delega della direttiva 882/2004 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e stabilendo che le amministrazioni statali e regionali provvedono agli adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto che si tratta di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e, posto che gli articoli 22, 27 e 28 della Direttiva stessa prevedono la possibilità di imporre gli oneri dei controlli sugli operatori del settore, ai fini dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, occorre valutare se prevedere esplicitamente che gli eventuali oneri sono a carico degli operatori o se mantenere l'attuale previsione che le amministrazioni statali e regio-

nali provvedono agli adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre poi valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 19, comma 2, con la previsione di sistemi informativi di trattamento dei dati e di gestione delle procedure relative all'immissione sul mercato degli articoli di cui al medesimo articolo. Occorre infine valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 25, comma 2, con la previsione di rimborsi di cui alla lettera z) del comma 1 del medesimo articolo.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

64^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per gli Enti di promozione sportiva, il coordinatore, dottor Alfredo Cucciniello, nonché il vice coordinatore, dottor Antonino Viti; per l'Unione province d'Italia (UPI), la dottoressa Maria Falbo, assessore allo sport e alle politiche giovanili della provincia di Napoli e la dottoressa Samantha Palombo dell'ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA DAGLI SCRUTINI FINALI

Il senatore RUSCONI (PD), nel rammentare che alla luce della recente indagine CENSIS-CONI l'educazione fisica è poco praticata nella scuola italiana, chiede che il Governo fornisca adeguati chiarimenti in ordine alla presunta esclusione di tale materia tra quelle che concorrono alla valutazione degli studenti negli scrutini finali, atteso che ciò configurerebbe un grave arretramento rispetto agli ordinamenti europei.

Il PRESIDENTE, assicurando che si farà portavoce dell'esigenza manifestata, sottolinea a sua volta il valore dell'educazione motoria per la crescita armonica della persona.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato,

previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione del coordinatore degli Enti di promozione sportiva, Alfredo Cucciniello, e di rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione dei rappresentanti degli Enti di promozione sportiva cui dà il benvenuto.

Prende quindi la parola il dottor CUCCINIELLO, coordinatore, il quale rammenta anzitutto l'elevato numero di associazioni sportive e di iscritti, a testimonianza del rilievo dello sport dilettantistico. Sottolinea quindi le peculiarità di tale settore, evidenziando altresì la necessità di superare la genericità della categoria, nella quale sono inclusi sia parte dello sport di selezione sia lo sport sociale. Occorre dunque a suo giudizio distinguere le funzioni tra i due ambiti, al fine di evitare sovrapposizioni, tanto più che lo sport sociale è portatore di una strategia di pari opportunità, di promozione della salute e di educazione, corrispondendo in tal modo ai bisogni di qualità della vita e di integrazione nella comunità.

Precisa poi le differenze rispetto allo sport olimpico, atteso che la pratica di base consente a tutti i cittadini di curare la propria persona nella prospettiva dell'inclusione, a prescindere dalle capacità, dato che non è orientata alla selezione. Si sofferma altresì sulla flessibilità di tale comparto, che valorizza le differenze di genere, di età e di motivazione e si svolge anche negli ambienti naturali e urbani.

Auspica dunque che tale idea di sport possa aumentare il suo ruolo sociale anche dal punto di vista formativo, dato che esso è un valido strumento per contrastare la devianza giovanile e per recuperare le marginalità, nell'ottica di migliorare lo stile di vita. Enfatizza altresì la funzione dello sport nell'educazione alle regole, nell'assunzione di responsabilità e nella promozione della solidarietà, sì da divenire un elemento di un nuovo *welfare*, centrale nelle politiche di benessere e dello sviluppo. Sollecita pertanto politiche pubbliche più incisive nella scuola, nella salute nonché in ambito sociale, ambientale e urbanistico.

Rammenta poi il favore manifestatosi attorno alla costituzione, nella precedente legislatura, del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, che aveva avviato tavoli di confronto tra tutti gli attori del comparto, rafforzando anche il ruolo del Comitato olimpico nazionale (CONI).

In proposito, ricorda che era in corso un'iniziativa legislativa per il sostegno dello sport di cittadinanza i cui protagonisti sono tanto gli enti di promozione sportiva quanto gli enti locali. Lamenta peraltro l'azzeramento del Fondo di 95 milioni di euro destinato per il triennio 2008-2010 a tale settore, di cui auspica un sollecito ripristino.

Propone infine l'istituzionalizzazione di sedi pubbliche di coordinamento, invocando un riconoscimento diretto, da parte dello Stato, dello *status* giuridico di associazioni nazionali di promozione sportiva, analogamente alle *onlus*.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver sottolineato che gli enti di promozione sportiva sono i principali promotori degli aspetti sociali dello sport, ricorda con rammarico i dati preoccupanti riguardo all'elevato numero di abbandoni da parte dei giovani nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in considerazione del crollo del mito del campione.

Chiede dunque agli auditi quale sia la prospettiva per il futuro, tanto più che la pratica sportiva risulta fondamentale anche in età più avanzata a fini di tutela della salute. In proposito esprime perplessità sull'assenza di obblighi inerenti le visite mediche specialistiche per quanto riguarda l'attività amatoriale, contrariamente a quanto accade nel settore agonistico.

In ordine al Fondo per lo sport di cittadinanza, chiede che il sottosegretario Crimi fornisca chiarimenti circa il suo recupero, tanto più che egli aveva reso assicurazioni affinché fosse ripristinato in occasione della manovra finanziaria.

Il senatore BARELLI (*PdL*), ricordando a sua volta l'alto numero di associazioni sportive dilettantistiche, a dimostrazione dell'intervento sostitutivo che esse svolgono rispetto agli enti pubblici, auspica una maggiore attenzione alla pratica motoria svolta nelle scuole, in quanto occorre rafforzare la base sociale dello sport. Ciò è tanto più necessario, prosegue, in quanto bisogna dare risposte alle esigenze degli studenti.

Sottolinea altresì le competenze regionali in materia di sport, rispetto alle quali è opportuno un coinvolgimento di tutti gli enti locali per individuare alcune priorità anche nei prossimi provvedimenti di natura costituzionale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) enfatizza il significato della pratica sportiva per ciascun individuo. Chiede indi in quale percentuale il calcio incida nel panorama complessivo, anche alla luce degli abbandoni da parte dei *post-adolescenti*.

Domanda altresì dati più precisi in ordine al numero di cittadini ultra trentenni non dirigenti di società che praticano ancora lo sport dilettantistico.

Quanto all'educazione fisica nelle scuole, precisa che sarà dedicata particolare attenzione alla questione da parte di tutte le forze politiche, tanto più che occorre potenziare la pratica motoria nella scuola primaria.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) si sofferma sul rapporto tra la funzione sociale e l'aspetto agonistico dello sport, rilevando come nel corso degli anni si siano susseguite posizioni di segno opposto. In proposito puntualizza che lo sport è caratterizzato inevitabilmente da una componente agonistica, poiché presuppone il confronto con gli altri, la quale non deve essere penalizzata per dare eccessiva enfasi all'elemento sociale.

Giudica poi anomalo che l'educazione motoria nelle scuole primarie sia affidata a persone prive di competenza specifica, in quanto essa è impartita a ragazzi che si trovano in un'età critica per lo sviluppo fisico.

Ritiene altresì che l'educazione fisica sia stata sacrificata nelle scuole superiori a causa della scarsa disponibilità all'impegno da parte tanto dei ragazzi quanto dei docenti, che dovrebbero a suo avviso essere richiamati al senso del dovere e ad un atteggiamento più rigoroso.

La senatrice DE FEO (*PdL*), nel ritenere che la crisi economica non permetta maggiori investimenti nella costruzione di nuovi impianti sportivi, invita a prestare maggiore attenzione alla modernizzazione delle strutture esistenti, molto spesso abbandonate, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

Reputa a sua volta necessario intervenire affinché l'educazione fisica sia più incisiva nella valutazione dei ragazzi, come peraltro accade in altri ordinamenti.

Replica il dottor VITI, vice coordinatore degli Enti di promozione sportiva, puntualizzando la distinzione tra le associazioni sportive dilettantistiche, disciplinate dall'articolo 90 della legge finanziaria 2003, e quelle di base, le quali, pur beneficiando di agevolazioni fiscali, non godono di un riconoscimento giuridico specifico e sono spesso escluse dall'utilizzo degli impianti comunali.

Quanto alle cifre degli abbandoni da parte dei ragazzi in età adolescenziale, precisa che le associazioni dilettantistiche sono indotte dalle federazioni ad escludere i giovani meno dotati pena l'irrogazione di sanzioni. Sottolinea quindi il carattere prettamente volontario delle associazioni di base, le quali non contraggono rapporti di tipo remunerativo con gli atleti, a differenza di alcune associazioni dilettantistiche.

Nel ribadire a sua volta l'esigenza di dare uno *status* giuridico autonomo alle associazioni di base, pone in luce alcuni elementi di criticità, quali anzitutto l'aumento dei massimali per le assicurazioni sugli infortuni, nonché la possibile chiusura di impianti sportivi a causa della loro necessaria riconduzione alla gestione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Comunica infine di non avere dati precisi circa l'incidenza percentuale del calcio, ricordando comunque l'alto numero di adulti che pratica

lo sport di base rispetto ai giovani che più di frequente svolgono attività agonistiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, dichiara conclusa la loro audizione. Introduce quindi i delegati dell'UPI, cui dà la parola.

La dottoressa FALBO, assessore allo sport e alle politiche giovanili della provincia di Napoli, rileva con rammarico che lo sport ha conosciuto di recente una drammatica inversione di rotta, anche in conseguenza della crisi economica. Dopo aver brevemente descritto le iniziative della provincia di Napoli nella promozione di tutti gli sport, sottolinea il ruolo di coordinamento svolto da tale ente locale, ricordando altresì che la gran parte degli impianti sportivi è di proprietà dei comuni.

Comunica altresì le positive collaborazioni realizzate con il CONI per lo sviluppo dell'attività motoria nelle scuole primarie, in considerazione del ruolo sociale dello sport anche per il rispetto della legalità, lamentando poi la penuria di risorse a disposizione per il settore, per il quale i vincoli del patto di stabilità non consentono interventi più consistenti. Fa presente indi che sono in corso convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, volte a rendere meno difficile l'accesso ai finanziamenti, atteso che si registra una pressoché totale assenza di *sponsor*.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di una strategia di promozione dello sport in un'ottica trasversale, rileva le differenze tra il Nord e il Sud nell'utilizzazione e nella gestione degli impianti, riconoscendo poi la diversità tra la pratica motoria di base e l'agonismo.

Si sofferma dunque sulla necessità di ampliare le prospettive occupazionali dei laureati in scienze motorie, considerato il rilievo dello sport come attività produttiva, e delinea le difficoltà per alcuni territori di realizzare consorzi, come suggerito in una precedente audizione dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che occorra incentivare l'uso degli impianti sportivi scolastici. A tal fine, ritiene che l'UPI possa svolgere un ruolo decisivo, atteso che le province sono proprietarie della maggior parte delle strutture relative alle scuole superiori. Pur assicurando la priorità alle attività scolastiche ed *extra*-scolastiche, reputa infatti indispensabile consentire l'utilizzo da parte di associazioni dilettantistiche, soprattutto in orari pomeridiani. In alternativa, bisognerebbe a suo avviso incorporare la titolarità delle palestre dalle scuole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva come le province siano in realtà all'avanguardia rispetto agli altri enti locali, rispetto all'uso degli impianti sportivi. Non vanno tuttavia dimenticati i problemi connessi alla gestione, sicurezza e manutenzione delle strutture, estremamente onerose, cui diffi-

cilmente riescono a far fronte le associazioni dilettantistiche. Chiede peraltro quali differenze vi siano nella gestione degli impianti sportivi fra Nord, Centro e Sud del Paese.

Il senatore BARELLI (*PdL*) ricorda la sua esperienza di amministratore provinciale e il varo del «piano palestre» alla fine degli anni Novanta, che incrementò la disponibilità oraria delle strutture sportive scolastiche e la qualità dei soggetti associativi attraverso un modello innovativo. Nell'auspicare progressi in quella medesima direzione, sollecita indi un maggiore coinvolgimento delle associazioni sul territorio atteso che in alcuni casi esse potrebbero farsi carico di interventi, di cui poi beneficerebbero le scuole stesse.

Risponde l'assessore FALBO, la quale dichiara di condividere pienamente in linea di principio il superamento dell'uso esclusivo delle palestre da parte delle scuole, in un'ottica di diffusione dello sport per tutti. Alla luce della propria esperienza ritiene tuttavia che si tratti di un obiettivo difficile in considerazione dell'autonomia scolastica da un lato e della configurazione stessa delle palestre dall'altro. Dà conto peraltro del proprio personale impegno in tal senso, nei limiti delle proprie competenze.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'UPI e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLE PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) fa presente che oggi era in programma, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un importante incontro tra il ministro Bondi e i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche in merito alle prospettive del settore, che tuttavia è stato annullato senza che fosse contestualmente fissata una data alternativa. In proposito, stigmatizza il comportamento del Ministro, il quale aveva invece assicurato in Commissione il proprio impegno per la difesa del comparto. Ciò dimostra a suo giudizio l'increscioso disinteresse del Governo rispetto a tale questione e aumenta le preoccupazioni da parte dei lavoratori dello spettacolo.

Chiede quindi che il Ministro riferisca con assoluta priorità in Commissione al fine di rendere chiara la strategia per le fondazioni lirico-sinfoniche, sottolineando l'esigenza di evitare le titubanze registrate in occasione dell'ultima audizione.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si associa alla richiesta.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che la questione origina da problemi di natura economica, non certo dal disinteresse del ministro Bondi o del Popolo della Libertà. Onde sostenere il Ministro nella sua difficile

azione, ritiene quindi più utile un'audizione del responsabile dell'Economia, affinché agli enti lirici sia assicurata una prospettiva finanziaria certa che ne eviti l'altrimenti inevitabile chiusura. Ciò, al fine di tutelare una specificità italiana unica al mondo.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al ministro Bondi la richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

62^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM (2008) 580 def.) (n. 21)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 7)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 dicembre 2008.

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*) ricorda di aver predisposto una proposta di risoluzione (già allegata al resoconto della seduta antimeridiana del 17 dicembre scorso) e, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, richiama l'attenzione sull'importanza che il Governo continui a mantenere la posizione già assunta nel relativo negoziato europeo, in modo da garantire la rapida approvazione dell'atto in esame, che merita pieno sostegno in quanto va nella direzione di tutelare i consumatori attraverso l'adozione di misure che, oltretutto possono ritenersi non eccessivamente gravose per le imprese del settore.

Seguono brevi interventi del senatore STIFFONI (*LNP*) – che preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di risoluzione del Relatore – e del senatore VIMERCATI (*PD*) che, dopo aver sottolineato come l'azione dell'attuale Governo sia sostanzialmente in linea

con le politiche già promosse dal precedente Esecutivo nella materia considerata, manifesta apprezzamento per la proposta in esame che ha il pregio di accrescere la tutela dei consumatori in un settore che peraltro necessita di ulteriori interventi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dopo che il presidente GRILLO ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità la proposta di risoluzione del Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MENARDI (*PdL*), relatore sul disegno di legge in titolo, illustra brevemente le disposizioni dell'articolato in esame che sono di competenza della Commissione. Si tratta dell'articolo 1, in tema di servizi radiotelevisivi, dell'articolo 24, concernente proroga delle disposizioni che recano limitazioni alla guida dei neopatentati, dell'articolo 25, in materia di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dell'articolo 26, recante proroghe delle convenzioni con le società del Gruppo Tirrenia S.p.A., dell'articolo 27, in materia di indagine conoscitiva sui servizi ferroviari, dell'articolo 28, sulla misura dei diritti aeroportuali e dell'articolo 29, in relazione ai termini di rilascio della concessione aeroportuale.

L'articolo 1, in particolare, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, fino alla ratifica dell'accordo firmato il 5 marzo 2008 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo. La disposizione prevede inoltre che in ogni caso la proroga non potrà andare oltre il 31 dicembre 2009.

L'articolo 24 differisce invece al 1° gennaio 2010 l'applicazione delle nuove disposizioni in tema di limiti alla guida per i neopatentati che sono contemplati nell'articolo 2 del decreto-legge n. 117 del 2007. Il differimento risponde all'esigenza di completare l'approfondimento che il Governo sta svolgendo nella direzione di introdurre correttivi all'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice della strada volti ad evitare che, così come per la formulazione esistente, si possa consentire ai neopatentati la guida di veicoli particolarmente potenti e pesanti.

L'articolo 25 differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che fissa il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Con l'occasione sottolinea l'importanza di una crescente azione del Governo volta a favorire lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale.

L'articolo 26 proroga al 31 dicembre 2009 le vigenti convenzioni con le società esercenti i servizi di collegamento marittimi essenziali con l'obiettivo di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo portando a compimento la privatizzazione in corso del Gruppo Tirrenia S.p.A. Evidenzia inoltre come sulla materia intervengano altre recenti disposizioni che sono contenute all'articolo 26 del decreto-legge n. 185 del 2008 in corso di conversione in legge.

L'articolo 27 indica nel 30 giugno 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

L'intervento operato dall'articolo 28 invece proroga al 31 dicembre 2009 il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali sulla misura dei diritti aeroportuali.

Da ultimo evidenzia come si disponga altresì all'articolo 29 la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale.

Conclude riservandosi di formalizzare una proposta di parere favorevole che predisporrà tenendo conto delle eventuali indicazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che sono state assegnate, per la espressione del prescritto parere, le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità portuali di Napoli e di Palermo che potrebbero essere messe all'ordine del giorno della Commissione di una seduta da convocare per domani mattina.

Il senatore MENARDI (*PdL*) chiede che il Governo, ed in particolare il sottosegretario Castelli, riferisca al più presto sullo stato delle questioni relative alla realizzazione delle grandi infrastrutture, e in particolare delle infrastrutture per l'Expo 2015, alla TAV, ed alle infrastrutture aeroportuali con specifico riferimento alla situazione di Malpensa.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ritiene necessario procedere al più presto all'audizione dei vertici della CAI affinché il Parlamento possa conoscere le strategie industriali della nuova compagnia aerea, anche al fine di fare quella necessaria chiarezza non ulteriormente differibile.

Il presidente GRILLO fa presente che il ministro Matteoli potrebbe, forse anche nella prossima settimana, esporre in Commissione la posizione del Governo sulla legislazione portuale.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) condivide la proposta del senatore Ciccolani anche al fine di avere da CAI risposte chiare su talune problematiche importanti, come ad esempio quelle che sono derivate dalla cancellazione del servizio di trasporto aereo cargo da Malpensa che costringe le imprese a trasportare le merci su gomma presso altre strutture aeroportuali europee, come ad esempio Francoforte, con notevoli implicazioni anche economiche. Auspica quindi un'azione più incisiva del Governo per il rilancio delle infrastrutture, come ad esempio quelle correlate al grande evento Expo 2015, che potrebbe offrire finalmente l'occasione per dotare Malpensa del collegamento ferroviario di cui necessita per il suo rilancio. Invita quindi i senatori della maggioranza a sostenere una mozione presentata dalla sua parte politica volta a promuovere un'azione decisa ed urgente con l'individuazione delle necessarie risorse per l'indispensabile rilancio dell'aeroporto di Malpensa.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), in relazione all'esame dei disegni di legge sulle auto di interesse storico e collezionistico, propone un breve programma di audizioni che potrebbero aver luogo a partire dall'ultima settimana di gennaio tenuto conto dei lavori della Commissione.

Il presidente GRILLO, in considerazione di quanto è emerso, verificherà, anche con l'altro ramo del Parlamento, la disponibilità ad effettuare appena possibile una audizione congiunta dei rappresentanti della CAI, per illustrare il piano industriale della nuova compagnia aerea. Si procederà inoltre, così come convenuto in Ufficio di Presidenza, ad audire i vertici di Poste Italiane S.p.A. in relazione alle più importanti questioni del servizio postale e il professor Caio, sul tema della banda larga e del passaggio al digitale.

Infine, in conformità alla proposta del relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), il presidente GRILLO invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali indicazioni sui soggetti da audire nell'ambito dell'esame dei disegni di legge sulle auto di interesse storico e collezionistico.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 9, con all'ordine del giorno l'esame delle proposte di nomine dei presidenti delle Autorità portuali di Napoli e di Palermo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 21
(DOC. XVIII, N. 7)**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al *roaming* sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

preso atto della Comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul riesame del funzionamento del Regolamento (CE) n. 717/2007, nella quale la Commissione europea ha concluso che, sebbene l'applicazione del regolamento sia stata complessivamente soddisfacente, rimangono problemi strutturali che ostacolano le forze della concorrenza nel mercato del *roaming*;

considerati i dati raccolti dal gruppo dei regolatori europei (ERG-European Regulators Group), che riunisce le autorità di regolamentazione di tutti i 27 Stati membri, che evidenziano come i prezzi per il *roaming* vocale all'ingrosso e al dettaglio, non mostrino rispetto ai livelli massimi fissati dal regolamento, una varietà tale da dimostrare l'esistenza di una sana concorrenza;

considerato che nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato di ritenere necessaria una regolamentazione del *roaming* SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali, attraverso l'introduzione di misure analoghe a quelle adottate per il *roaming* vocale;

considerati i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione, che indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di *roaming* dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti *roaming* sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati;

considerato che, sebbene i prezzi al dettaglio per i servizi di *roaming* dati siano molto elevati, sarebbe prematuro in questa fase regolamentare le tariffe al dettaglio mentre sembra opportuno introdurre misure volta a migliorare la trasparenza delle tariffe;

considerato che, per evitare bollette troppo gravose per i consumatori, gli operatori mobili dovrebbero definire con gli utenti gratuitamente tetti massimi di spesa per l'utilizzo dei servizi di *roaming* dati da inten-

dersi come limiti per l'interruzione del servizio, fornendo altresì agli utenti in prossimità della sospensione del servizio informazioni al riguardo;

impegna il Governo

a mantenere la posizione già assunta nelle competenti sedi europee, così da garantire la più rapida definizione dell'*iter* di approvazione della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 nella formulazione all'esame, che appare idonea a contemperare gli interessi dei consumatori – anche tenuto conto della particolare congiuntura economico-sociale e la connessa esigenza di salvaguardare la capacità di spese della famiglia – incidendo con misure progressive e non eccessivamente gravose sulle imprese di settore.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

41^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso in relazione all'affare assegnato concernente: «L'offerta turistica in Italia»

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Urso per la presenza alla seduta odierna e si sofferma sull'importanza del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il settore del turismo e dei prodotti *made in Italy*.

Il sottosegretario URSO illustra quindi il Protocollo d'Intesa da lui sottoscritto insieme al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo e che si propone di operare in modo coordinato e sinergico per una presenza più efficace sui mercati esteri anche attraverso la realizzazione di iniziative e progetti coordinati per la diffusione a livello internazionale dell'immagine del «Sistema Italia» nel settore del commercio e in quello del turismo. Rileva che il Protocollo d'intesa consentirà all'ICE e all'ENIT di svolgere un lavoro coordinato in attesa di una complessiva revisione di tutti gli enti che occupano della internazionalizzazione. A tale proposito ricorda che nel disegno di legge n. 1195, all'esame della Commissione, sono contenute delle specifiche deleghe per una riforma organica dell'ICE, della SIMEST, della FINEST, della INFORMEST, delle Camere di commercio e dell'ENIT. Si sofferma quindi sull'importanza che l'esportazione dei prodotti italiani di qualità riveste per l'economia nazionale ed evidenzia come il sistema economico italiano risulta complessivamente equilibrato poiché il sistema industriale italiano è

secondo, in ambito comunitario, alla Germania mentre risulta secondo, dopo la Francia, per il settore agricolo e, sempre al secondo posto, dopo la Spagna per il comparto turistico. Osserva che nel corso del 2008 pur essendovi stata una flessione delle presenze nel settore turistico, tale diminuzione è risultata inferiore rispetto a quella riscontrata negli altri Paesi concorrenti dell'Unione europea. Dà quindi conto di un accordo raggiunto nella giornata di ieri che ha previsto l'erogazione di circa 185 milioni di euro da parte dell'ICI per il finanziamento di attività promozionali per l'internazionalizzazione delle imprese ed auspica che il richiamato rafforzamento della rete dell'Istituto per il commercio con l'estero, prevista nella riforma complessiva degli enti che si occupano dell'internazionalizzazione, possa costituire un ausilio per le attività già svolte dall'ente. Informa quindi che la prima missione all'estero congiunta del Ministero dello sviluppo economico, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo, si svolgerà in Montenegro e costituirà un primo passo di attuazione del Protocollo d'intesa che assicurerà senz'altro una presenza più forte del Sistema Italia all'estero in una fase di difficoltà dovuta alla crisi economica internazionale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ricorda alcuni dati forniti dal sottosegretario Brambilla sulla stagione turistica 2008 nonché alcune proposte presentate in occasione della illustrazione delle linee programmatiche alla Commissione sulle quali aveva già auspicato che si potesse aprire un confronto positivo con le forze politiche di maggioranza. Rileva, tuttavia, che la legge finanziaria approvata lo scorso anno non ha consentito di finanziare adeguatamente gli interventi preannunciati nel settore del turismo dal sottosegretario Brambilla. Si sofferma sul rischio che deriva dall'attuazione di venti diverse politiche regionali in materia di turismo e giudica criticamente gli articoli 4 e 5 del Protocollo d'intesa che, a suo giudizio, risultano privi di un contenuto concreto. Da ultimo, esprime rammarico per la mancanza di espressi riferimenti alla necessità di promuovere il turismo culturale e congressuale.

Il senatore CASOLI (PdL) ritiene che il Protocollo d'intesa illustrato dal Rappresentante del Governo costituisca un primo importante passo di un percorso di promozione del Sistema Italia all'estero. Richiama quindi l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla necessità di evitare una eccessiva frammentazione delle politiche in materia di turismo ed osserva come la prospettata riforma dell'ICE possa costituire uno snodo decisivo nella valorizzazione delle attività di promozione sui mercati internazionali dei prodotti *made in Italy* di qualità.

Il sottosegretario URSO, in risposta ai senatori intervenuti, ricorda come la competenza in materia di turismo, a seguito della riforma costituzionale del Titolo V, della Parte II della Costituzione operata nel 2001, sia stata attribuita in forma concorrente tra lo Stato e le Regioni. Osserva che la riforma costituzionale approvata in Parlamento dal Cen-

tro-Destra nella XIV legislatura aveva previsto una competenza esclusiva dello Stato nelle attività di promozione dell'immagine complessiva del Sistema Italia all'estero. Tale importante modifica, tuttavia, non era potuta entrare in vigore a seguito della bocciatura con *referendum* della riforma complessiva della Costituzione già allora approvata dal Parlamento. Assicura comunque il proprio impegno nel garantire un maggior coordinamento nelle attività di promozione all'estero tra lo Stato e le Regioni ed informa che, a tale proposito, proprio nel pomeriggio di oggi parteciperà ad un apposito incontro con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Si sofferma quindi nuovamente sul processo che condurrà al riordino dell'ICE attraverso l'attuazione di una strategia di rilancio dell'ente che consentirà all'Italia di rafforzare la propria presenza in alcuni mercati emergenti come quello russo, cinese, brasiliano ed indiano. Rileva altresì la necessità che le attività di promozione dell'immagine del Sistema Italia all'estero siano coordinate da un'apposita cabina di regia ed informa, a tale proposito, che verrà avviato a breve un coordinamento tra il Ministero, Confindustria ed ABI per lo svolgimento di missioni strategiche all'estero.

Il presidente CURSI ringrazia nuovamente il sottosegretario Urso e dichiara conclusa la presente audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1078. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 1. Esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 1078. Parere favorevole per il documento LXXXVII, n. 1)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra una relazione, che consegna ai componenti della Commissione, sul disegno di legge in titolo e sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2007. Per quanto concerne il disegno di legge n. 1078 si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione segnalando, in particolare, l'articolo 16, che reca modifiche al codice del consumo, nonché l'allegato B che contiene il recepimento della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Si sofferma, in particolare, sugli adempimenti che la direttiva servizi impone agli Stati membri ai fini del recepimento e che riguardano, in particolare, la semplificazione amministrativa, attraverso un taglio degli oneri gravanti sulle imprese pari al 25 per cento entro il 2012, sia a livello comunitario che nazionale e il monitoraggio della normativa nazionale in materia di attività di servizi. Ricorda quindi che l'attuazione della direttiva servizi è da collegare all'obiettivo del rilancio della strategia di Lisbona

teso a realizzare un mercato dei servizi competitivo sostenendo la crescita economica e abolendo, al contempo, le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri. A tale proposito, si sofferma sulla necessità che, in sede di attuazione della direttiva stessa, si tenga adeguatamente conto dell'impatto che la direttiva produrrà sul sistema economico e imprenditoriale italiano.

Dà quindi sinteticamente conto dei contenuti della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007 sulla quale propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dà la parola alla relatrice VICARI (*PdL*), la quale illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1078 che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità.

Con successiva votazione è parimenti approvato il parere favorevole proposto sul Documento LXXXVII, n. 1.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 gennaio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

46^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del CNEL, il presidente professor Antonio Marzano, accompagnato dal dottor Stefano Bruni, assistente del presidente, dal dottor Valerio Gironi, portavoce del presidente, e dal dottor Michele Dau, capo del dipartimento di attuazione del programma CNEL.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione del Presidente del CNEL**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 dicembre 2008.

Il presidente MARZANO svolge una comunicazione sui temi oggetto dell'indagine, fornendo dati specifici in particolare sulla consistenza del lavoro interinale e sull'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'istituto. Su questa base, ritiene possibile affermare che il lavoro interinale, oltre a rappresentare una modalità implicita di ingresso nell'occupazione, assuma funzioni di riallocazione di lavoratori con esperienza. Osserva quindi che l'ISFOL ha evidenziato che la diffusione delle Agenzie per il collocamento è progredita, ma che è ancora rilevante lo scarto da alcune realtà europee. Sostiene poi che si è registrata una crescita decisa del volume del lavoro interinale, che è andata di pari passo con l'ingresso sul mercato di nuove Agenzie. Negli ultimi decenni si sono verificati tuttavia alcuni problemi, innanzitutto per l'abuso della definizione di «precarietà» ed a questo riguardo evidenzia perplessità ove in tale definizione vogliano farsi rientrare tutti i lavoratori temporanei. I rapporti CNEL sul mercato del lavoro hanno peraltro dimostrato ormai in modo netto che il lavoro temporaneo svolge un ruolo insostituibile di «cerniera» tra disoccupazione e inattività da un lato e occupazione stabile dall'altro.

Dopo aver rilevato che le analisi condotte dal CNEL documentano la ridotta consistenza della precarietà, a fronte di una ben maggiore consistenza della disoccupazione di lunga durata, evidenzia la necessità di stimolare l'adozione di politiche del lavoro realmente efficaci, sia sul versante degli ammortizzatori sociali che su quello dei servizi all'impiego e formazione. Rileva infine che l'Italia ha fatto numerosi passi in avanti in tema di flessibilità, ma molti meno sul fronte della cosiddetta «sicurezza nel mercato del lavoro».

Il presidente GIULIANO ringrazia il presidente MARZANO per la ricchezza dei dati forniti, esprimendo apprezzamento per il giudizio da lui dato con riferimento alla insufficienza degli ammortizzatori sociali; ne chiede in particolare l'opinione in ordine all'attuale funzione delle Agenzie del lavoro nel quadro della crisi finanziaria e sul problema dello *staff-leasing*.

Intervengono quindi per esprimere valutazioni e domandare chiarimenti i senatori ROILO (*PD*) (nel ritenere che occorra combattere la precarietà e salvare la flessibilità, domanda in particolare quali siano le categorie più interessate al lavoro interinale), CASTRO (*PdL*) (chiede le valutazioni del CNEL in ordine alle misure con le quali favorire la nascita di «buone» Agenzie, nonché sulle modalità delle tipologie contrattuali),

TREU (PD) (domanda in particolare l'opinione del presidente Marzano in ordine al numero delle Agenzie e al loro rendimento), NEROZZI (PD) (nel sollecitare un'analisi più dettagliata dei dati, domanda in particolare in quali settori e perché si sia registrato un maggior ricorso al lavoro interinale), nonché le senatrici BLAZINA (PD) (sollecita dati sulla differenziazione di genere in ordine all'utilizzo del lavoro in somministrazione) e GHEDINI (PD) (si unisce alla richiesta di elementi statistici riguardanti la segmentazione per genere nell'utilizzo del contratto di lavoro interinale e domanda se nei processi di stabilizzazione si riscontrino continuità ovvero discontinuità rispetto ai datori di lavoro).

Replica agli intervenuti il presidente MARZANO, il quale effettua un'ampia riflessione sull'attuale situazione occupazionale del Paese, su cui nutre preoccupazione, segnalando la difficoltà di prevedere la possibilità di un miglioramento della situazione economica mondiale entro la fine dell'anno in corso. Al riguardo, sottolinea l'arretratezza infrastrutturale dell'Italia ed i forti ritardi del Sud. Nel rilevare che i contratti in somministrazione nascono essenzialmente per l'inserimento nel mercato del lavoro e che l'utilizzo per soggetti più adulti evidenzia che una determinata categoria di persone non ha evidentemente altre opportunità, sottolinea l'importanza che nel campo delle Agenzie si scongiurino situazioni di monopolio o di oligopolio. Dopo aver fatto osservare che spesso le donne fanno ricorso a contratti flessibili, si ripromette conclusivamente di far pervenire alla Commissione una messe di dati che il CNEL ha elaborato e trattato, conducendo riflessioni ed approfondimenti specifici, e che potranno fornire risposta puntuale e specifica agli ulteriori quesiti oggi sollevati.

Il presidente GIULIANO ringrazia il presidente MARZANO e gli altri intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio, accompagnato dal direttore generale della Direzione generale prevenzione sanitaria dello stesso Dicastero, dottor Fabrizio Oleari; il dottor Silvio Greco, assessore all'ambiente della Regione Calabria e il professor Giuseppe Chidichimo, docente del dipartimento di chimica dell'Università della Calabria.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli eventuali rischi per la salute connessi all'utilizzo di sostanze tossiche per la costruzione di edifici pubblici nel territorio di Crotona: audizione di esperti, dell'assessore all'ambiente della Regione Calabria e del sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor GRECO, assessore all'ambiente della Regione Calabria, dopo aver dato conto delle problematiche di ordine sanitario, emerse in relazione all'inchiesta avviata dalla magistratura, sottolinea l'esigenza di considerare nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo anche a tutta l'area di interesse nazionale di Crotona-Cassano e Cerchiara di cui al decreto ministeriale del 26 novembre 2002, con particolare riguardo all'acquisizione di dati epidemiologici di matrice acquatica e terrestre. Nel rilevare come i metalli pesanti costituiscano i fattori più pericolosi per la salute umana, in grado di innescare processi degenerativi delle cellule nervose, fa presente che, a questo riguardo, la regione Calabria ha di recente avviato un'azione di monitoraggio su un'area ancor più vasta di quella contemplata nel citato decreto.

Il professor CHIDICHIMO, docente del Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria, svolge una relazione sui residui di lavorazione industriale contenenti metalli pesanti, quali le scorie di ferriti, segnalando che, in assenza di una normativa sui rifiuti *ad hoc*, esse sono state nel corso degli anni riversate in modo improprio nelle due discariche del territorio crotonese poste fronte mare. Passa quindi a illustrare il processo di trasformazione delle ferriti medesime attraverso impianti di «Cubilot», ai fini di smaltimento, in materia prima seconda, il cui composto è stato successivamente impiegato, ai sensi del cosiddetto «decreto Ronchi» del 1997 che ne fissava rigidi parametri di composizione, per la produzione di conglomerati idraulici catalizzati (CIC), da utilizzare come sottofondo stradale per le fondazioni. A questo riguardo, afferma come il CIC, ove opportunamente rispettati i parametri fissati dalla normativa vigente, non sia suscettibile di cedere quantitativi di metalli pesanti, in quanto appositamente inertizzato, e non sia quindi in grado di generare danni alla salute. Illustra inoltre i risultati di un'indagine di tipo epidemiologico condotta nel 2000 circa le eventuali dirette conseguenze dell'utilizzo di tale materiale, in esito alla quale è stato riscontrato esclusivamente un limitato incremento delle patologie tumorali alle vie respiratorie. Consegna infine alla Commissione un documento illustrativo delle considerazioni svolte.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), alla luce dell'assenza incontrovertibili di rilevazioni scientifiche in merito alle conseguenze epidemiologiche nell'area di Crotona, evidenzia come le affermazioni del professor Chidichimo appaiano di tenore contrastante con quelle svolte nel corso della precedente seduta. In questo quadro, nel manifestare l'esigenza di conoscere quanto finora attuato dalla regione Calabria in ordine alla verifica dell'incidenza sulla salute umana dell'esposizione a tale materiale, chiede se non si ritenga opportuno intraprendere, da parte delle Autorità pubbliche territoriali e locali, azioni dirette in merito a tale problematica, fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità in corso di svolgimento da parte della magistratura.

La senatrice BIANCHI (*PD*), relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, nel richiamare il profondo allarmismo generato dall'emergere della questione oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo, esprime perplessità sulle affermazioni emerse nel corso delle audizioni in merito all'assenza di eventuali rischi per la salute: a fronte dei risultati contrastanti resi noti dall'OMS e da Legambiente, al riguardo chiede in proposito chiarimenti riguardo ai parametri assunti quali criteri per lo svolgimento delle ricerche epidemiologiche sinora effettuate, data l'assenza di appositi registri per i tumori.

Quanto al CIC, esprime l'esigenza di conoscere se sia tecnicamente possibile verificare che sia stato realizzato a norma di legge e, nel richiamare le disposizioni recentemente adottate dal Governo con il decreto legge n. 208 del 2008, in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente, la cui conversione in legge è ancora in corso, chiede di sapere quali siano le iniziative della regione Calabria al riguardo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE cede la parola agli auditi per la risposta ai quesiti formulati.

Il professor GRECO risponde ai quesiti formulati nel corso del dibattito e, dopo aver evidenziato che il problema concernente la mancanza del registro tumori riguarda non soltanto la provincia di Crotone ma piuttosto gran parte del territorio nazionale, si sofferma sulle iniziative, anche a livello di ricerca, finora adottate dalla regione Calabria in coordinamento con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria sulle sostanze tossiche, concordando altresì sull'esigenza di provvedere quanto prima alla bonifica delle due discariche poste fronte mare.

Con riferimento al CIC, fa presente che solo all'esito delle dovute procedure di analisi della relativa composizione si sarà in grado di affermare se siano stati rispettati i parametri legislativi, rendendo quindi possibile una valutazione sulle opportune azioni da intraprendere. Rileva infine come in Italia manchino gli strumenti necessari idonei a fornire una esatta quantificazione del danno ambientale.

Il professor CHIDICHIMO, nel precisare che nel corso dell'indagine epidemiologica del 2000 sono stati presi in considerazione i dati forniti dalle aziende ospedaliere, concorda sull'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti. Sottolinea tuttavia che, a fronte del clamore suscitato sulle possibili conseguenze nocive determinate dall'uso del CIC, la situazione di emergenza del territorio crotonese concerne principalmente le scorie di ferriti negli anni smaltite presso le citate discariche fronte mare, con eventuali problemi di contaminazione delle falde acquifere e dell'ambiente marino.

Il PRESIDENTE informa che la documentazione depositata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia gli auditi e li congeda.

Cede quindi la parola al sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

Il sottosegretario FAZIO, dopo una breve premessa sul problema dell'inquinamento riguardante il suolo e la sottostante falda acquifera degli ex siti industriali di Crotona, afferma come, in relazione all'indagine svolta da una *task force* interistituzionale in merito all'inquinamento delle falde per l'utilizzazione sotterranea di conglomerati CIC, sia stato escluso l'eccesso di metalli pesanti, escludendosi quindi alcuna esposizione diretta della popolazione residente. Quanto all'inquinamento ambientale, fa presente che è in corso di completamento una campagna di monitoraggio degli alimenti e delle matrici ambientali interessate (acque marine, falde e aria), i cui primi dati raccolti sembrerebbero confortanti.

Procede quindi a illustrare i dati sanitari in merito alle conseguenze della presenza di inquinanti ambientali sulla salute delle popolazioni residenti, con particolare riguardo allo studio sulla mortalità evitabile per assenza dei necessari interventi di prevenzione e all'analisi dell'eccesso di mortalità di cui allo studio SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) condotto dall'Istituto superiore di sanità.

Si sofferma quindi sul problema dell'impatto diretto sulla salute della popolazione professionale discendente dall'utilizzo della scoria Cubilot e delle altre produzioni industriali.

Afferma infine che sarà impegno del Governo offrire un quadro epidemiologico più accurato in merito all'incidenza e alla prevalenza di talune patologie, nonché di provvedere quanto prima a un opportuno monitoraggio della popolazione e all'istituzione di un registro tumori dedicato.

Si apre in dibattito.

La senatrice BIANCHI (PD), relatrice per l'indagine conoscitiva, nel concordare sull'esigenza di procedere a un compiuto monitoraggio di tutta la popolazione crotonese, esprime perplessità sulle risultanze positive relative alla salute dei residenti emerse dalle indagini testè illustrate, sottolineando altresì la necessità che le rilevazioni epidemiologiche vengano effettuate tenendo conto dell'andamento delle patologie in un considerevole arco di tempo. Chiede quindi di conoscere gli esiti di uno studio condotto da un Gruppo di lavoro istituito nel 2004 sui rischi del Cubilot la cui rilevanza è emersa allora nel corso dei lavori della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE cede la parola al sottosegretario Fazio per la replica.

Il sottosegretario FAZIO, nel precisare come l'indagine di cui al Gruppo di lavoro del 2004 sia stata successivamente assunta nell'ambito del progetto SENTIERI, il cui studio è finanziato dal Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, fa presente come la scoria Cubilot non sembri generare effetti diretti sulla salute della popolazione generale, ancorché occorra un migliore inquadramento del rischio per quanto riguarda gli effetti sulla salute occupazionale.

Quanto all'*ex* sito industriale di Crotone si associa alle considerazioni svolte dall'assessore Greco in merito alla necessità di estendere il campo di indagine anche al territorio circostante.

Si dichiara infine disponibile a fornire ulteriori elementi di informazione ad integrazione delle considerazioni svolte.

La senatrice BIANCHI (PD), relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, preannuncia la predisposizione di un documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il sottosegretario Fazio e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri.

In quella sede si è convenuto di ascoltare, in audizione informale, responsabili del centro di prima accoglienza situato nell'isola di Lampedusa in merito ai servizi sanitari per gli immigrati, nonché in una distinta audizione informale, rappresentanti della Lega italiana contro l'epilessia.

Si è inoltre concordato di esaminare, in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, eventuali ulteriori proposte di integrazioni del programma dell'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e le reti di emergenza e urgenza; a tal fine, i Gruppi dovranno far pervenire le rispettive proposte entro le ore 12 di giovedì 15 gennaio.

Riferisce, quindi il contenuto della lettera con la quale il Presidente del Senato, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione giustizia di riassegnazione alle Commissioni riunite 2^a e 12^a dei disegni di legge n. 10 e connessi, in materia di dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari, ha comunicato di averne mantenuto l'assegnazione alla sola Commissione Igiene e sanità per l'esame in sede referente. Il Presidente del Senato ha sottolineato nella sua lettera di aver rappresentato al presidente Berselli gli accorgimenti procedurali e, in particolar modo, le disposizioni degli articoli 31, comma 2 e 39, commi 3 e 4, del Regolamento, che possano consentire alla Commissione giustizia di rendere un parere particolarmente «rinforzato» sui provvedimenti in questione. Comunica inoltre che il senatore Calabrò, relatore per tali disegni di legge, ha

preannunciato la presentazione di un testo unificato per le iniziative stesse per la seduta che sarà convocata martedì 27 gennaio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1306) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene in discussione generale sottolineando la molteplicità dei settori nei quali interviene il decreto-legge in conversione. Si sofferma, quindi, in particolare sull'articolo 5 che proroga al dicembre 2009 il termine per il passaggio definitivo dalla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla Tariffa integrata ambientale (TIA), che costituisce un meccanismo di prelievo fiscale più equo e trasparente. Con riferimento all'articolo 8, che reca disposizioni in materia di protezione civile, fa presente la necessità di ricostituire i fondi regionali per la protezione civile per l'anno in corso, atteso che le relative disponibilità finanziarie attualmente previste si rivelano insufficienti, soprattutto se l'Italia intende mantenere la posizione di eccellenza che ha raggiunto in questi anni. In tale contesto si pone anche la necessità di prevedere fondi adeguati per gli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma che lo scorso 23 dicembre ha colpito la zona appenninica settentrionale, sul quale ha riferito il sottosegretario Bertolaso nell'audizione svolta nella giornata di ieri. Ritiene poi che l'esame del decreto possa consentire di introdurre disposizioni che prevedano un

rinvio dell'entrata in vigore degli articoli più controversi del decreto legislativo n. 188 del 2008 in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Quanto poi alla questione di possibili modifiche della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, va ribadita l'inopportunità della scelta del Governo di presentare un emendamento al disegno di legge n. 1082, in corso di esame presso le Commissioni 1^a e 2^a riunite, al fine di riaprire i termini per l'esercizio della delega in materia ambientale.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente nel dibattito concordando con il senatore Della Seta sulla necessità del passaggio dalla TARSU alla TIA e chiedendo al Governo di chiarire quali siano le ragioni per cui non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce un elemento obbligato di tale passaggio.

Il senatore ORSI (*PdL*), dopo aver osservato che il decreto-legge in conversione reca la proroga di termini di scadenze rispetto alle quali è necessario intervenire con somma urgenza, auspica che la Commissione trovi il consenso unanime per apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006 le modifiche necessarie alla risoluzione di questioni ambientali particolarmente importanti, quali ad esempio il tema dei rifiuti e dell'utilizzo delle risorse idriche.

Si chiude quindi la discussione generale.

Il sottosegretario MENIA osserva, in ordine alla questione delle possibili modifiche da apportare al decreto in conversione, che investendo esso varie tematiche ambientali occorre preoccuparsi unicamente di rispettare i limiti di ammissibilità risultanti dal Regolamento e dalla prassi del Senato.

Fa quindi presente che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha più volte evidenziato l'opportunità di sottoporre a revisione alcuni aspetti della normativa dettata dal testo vigente del decreto legislativo n. 152 del 2006 e rileva che l'obiettivo, segnalato dal senatore Della Seta, di pervenire ad una temporanea sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, potrebbe essere perseguito al limite attraverso la presentazione di un ordine del giorno piuttosto che di una proposta emendativa.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, osserva che il decreto in conversione reca varie disposizioni che modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006 e fa presente che l'emendamento presentato presso le Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite in sede di esame del disegno di legge n. 1082 risulta finalizzato non già al conferimento di una nuova delega legislativa in materia ambientale, bensì alla mera riapertura dei termini per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative.

In ordine poi all'articolo 6 del decreto di conversione, appare ragionevole ipotizzare un intervento di modifica volto a precisare maggiormente l'ambito di operatività della proroga disposta con tale articolo, giacché alcune parti del territorio nazionale non necessitano di un periodo di tempo maggiore per l'effettuazione degli adempimenti oggetto della proroga.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 gennaio 2009

26^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi prima della presente seduta, il quale ha proceduto a prendere atto dei prossimi impegni della Commissione nonché ad adottare la programmazione di massima delle future audizioni dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo ed il controllo dei fondi comunitari.

Durante la riunione, è stato ricordato che, domani alle ore 8.30, avrà luogo un incontro del Gruppo informale per la riforma del Regolamento del Senato concernente le funzioni e le competenze della 14^a Commissione, il quale dovrà esaminare le proposte emendative da condividere e da trasmettere alla Giunta per il Regolamento.

Circa le future missioni all'estero della Commissione, è stato ricordato che, il 5 e 6 febbraio 2009, una delegazione ristretta di Senatori si recherà in Macedonia per una visita di studio sul processo di avvicinamento di tale Paese all'Unione europea. La stessa Presidente parteciperà, inoltre, alla riunione dei Presidenti COSAC, che si terrà a Praga il 9 e il 10 febbraio 2009.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2007

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sui provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2008.

La PRESIDENTE, relativamente all'espressione dei pareri sul disegno di legge comunitaria, comunica che sono stati trasmessi, nelle giornate di ieri e di oggi, quelli della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Industria.

Devono, pertanto, ancora pervenire il parere della Commissione Giustizia e quello, fondamentale, della Commissione Bilancio, relativamente sia al provvedimento che agli emendamenti.

La Presidente ribadisce, al riguardo, che in mancanza in particolare di tale ultima pronuncia, la Commissione non può procedere nell'«iter» del disegno di legge.

Poiché, nel frattempo, il Governo ha inoltrato, fino alla tarda mattinata di oggi, ulteriori proposte emendative, ritiene indispensabile proporre una riapertura del termine di presentazione dei subemendamenti, che potrebbe essere fissato per il prossimo martedì 20 gennaio alle ore 12.

Concorda la Commissione.

Informa, inoltre, che lo stesso Governo ha ritirato, mediante un'apposita comunicazione, l'emendamento 20.0.10 e che è stato ritirato dal proponente l'ordine del giorno G/1078/7/14.

L'esame congiunto viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM (2008) 712 def.) (n. 24)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), relatrice designata sull'atto comunitario n. 24, osserva preliminarmente che il conferente Programma legislativo della Commissione fa riferimento ad un anno, il 2009, che si rivelerà cruciale per lo sviluppo della costruzione europea, non solo perché registrerà l'elezione dei nuovi componenti del Parlamento europeo, ma anche perché segnerà, dal punto di vista simbolico, il «definitivo» compimento della riunificazione del continente, con la celebrazione del ventennale della caduta del muro di Berlino.

In particolare, i drammatici avvenimenti politici di venti anni fa, in Germania e nell'Europa centrale, hanno fatto emergere, in maniera evidente, la necessità di imprimere un nuovo impulso al processo di integrazione comunitaria.

L'attuale e drammatica crisi economico-finanziaria ha posto all'Unione europea un'ulteriore sfida che deve indurre a contrastare gli effetti negativi della globalizzazione senza pervenire ad una demonizzazione del fenomeno, bensì cercando di realizzare una nuova «interconnessione» tra

il mondo finanziario e le imprese, secondo le precise regole giuridiche di un capitalismo liberale fondato anche sull'etica.

Venendo ad analizzare nel merito al Programma legislativo e di lavoro per l'anno 2009, presentato dalla Commissione il 5 novembre 2008, la relatrice rileva come esso si inserisca in un contesto caratterizzato – oltre che dalla menzionata crisi economica e finanziaria che ha investito l'Europa e dal ritardo dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona a seguito del «no» irlandese – dall'esigenza di fornire risposte concrete in materia di energia, clima, immigrazione e protezione sociale. Per tale ragione la Commissione nel 2009 garantisce, da una parte, massima flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguarsi alle nuove circostanze, dall'altra, piena collaborazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio sul completamento dei programmi già avviati. Inoltre, nell'anno in cui si svolgeranno le elezioni del Parlamento europeo, la Commissione si concentrerà sul conseguimento di risultati concreti e di benefici diretti per i cittadini.

Il Programma sarà pertanto mirato e limitato ad un numero ristretto di nuove iniziative: 12 strategiche (rispetto alle 26 del 2008), 37 prioritarie (rispetto alle 61 del 2008), 33 di semplificazione e 20 di ritiro (rispettivamente 45 e 30 nel 2008). Inoltre, nel 2009 la Commissione pubblicherà una dichiarazione sui risultati conseguiti e proporrà un riesame del bilancio.

Il programma illustra le priorità per il 2009 e si sofferma su altre attività alle quali la Commissione si dedicherà nel 2009: legiferare meglio e comunicare sull'Europa.

Sulla prima attività, continua la relatrice, la Commissione porterà avanti misure a favore della crescita e dell'occupazione, nel quadro della Strategia di Lisbona. Tra le iniziative strategiche figura la Comunicazione *Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione*, che illustrerà i progressi compiuti sia a livello nazionale che a livello dell'Unione nonché le proposte per il post-2010. La Commissione attuerà poi una serie di misure legislative e non di cui al *Piano europeo di ripresa economica*, adottato nel novembre 2008, mediante il quale, rispondendo all'attuale congiuntura economica, l'Esecutivo mira ad adottare una strategia coordinata a livello europeo e nazionale per far rinascere la fiducia a livello dei consumatori e delle imprese. È inoltre previsto un *Pacchetto di misure relative ai mercati finanziari per il futuro*, ovvero una serie di proposte legislative e non basate su un riesame già avviato, volto ad accertare il rispetto della normativa, i controlli e la trasparenza di tutti gli operatori finanziari e a colmare eventuali lacune. Tra le iniziative prioritarie la relatrice segnala alcuni provvedimenti a favore delle PMI, quali la proposta di direttiva riguardante la *riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese* e la proposta di *revisione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*. Sono previste inoltre misure non legislative in materia di attuazione del mercato unico, di futuro dei trasporti nei prossimi 20-40 anni, di ricerca e innovazione, nonché di monitoraggio del settore del commercio al dettaglio. Particolare

attenzione sarà poi dedicata alla materia sociale, nell'ambito della quale la Commissione rinnoverà la strategia a favore dei giovani, tra i cui obiettivi figura, tra l'altro, quello di combattere i problemi della disoccupazione e dell'abbandono scolastico. Inoltre, la Commissione collaborerà con il Parlamento e il Consiglio per l'adozione delle misure in materia di lotta alla discriminazione e di conciliazione della vita lavorativa con quella familiare.

Altra priorità della Commissione – evidenzia la relatrice – riguarda il mutamento climatico e l'Europa sostenibile. Nel 2009 si svolgerà a Copenaghen la Convenzione delle Nazioni unite sul mutamento climatico e in vista di tale occasione la Commissione pubblicherà una Comunicazione dove illustrerà la *posizione dell'UE*, precisando le misure da adottare per limitare l'aumento medio della temperatura globale a 2°C sopra i livelli preindustriali. Per quanto riguarda l'energia, tra le iniziative prioritarie figurano la Comunicazione sul *finanziamento delle tecnologie a basso tenore di carbonio* e la Comunicazione sulle *tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per l'efficienza energetica*. Relativamente alla sostenibilità, attraverso la *Strategia UE per la regione del Mar Baltico*, la Commissione incoraggerà lo sviluppo di un'area ecologicamente sostenibile. Inoltre, continuerà ad integrare la dimensione ecologica per il futuro nella sua politica dei trasporti. Anche le politiche in materia di ambiente, agricoltura e pesca continueranno ad essere orientate verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. Tra le iniziative prioritarie va inoltre segnalato il *Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca*.

La Commissione sarà poi impegnata nell'ulteriore sviluppo di un'Europa vicina ai cittadini, attraverso misure a tutela dei consumatori, della sicurezza alimentare e della salute nonché in ambito sanitario. Tra le iniziative prioritarie in questo settore figurano in particolare tre comunicazioni: una riguardante *l'applicazione dell'acquis comunitario in materia di difesa dei consumatori*; una sulla *politica di qualità dei prodotti agricoli*, e una sulla *solidarietà tra sistemi sanitari e sulla riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario in Europa*.

La Commissione si impegnerà inoltre affinché l'Europa diventi sempre di più uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prevedendo in proposito una comunicazione nella quale presenterà le priorità e gli obiettivi comuni relativi alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Comunicazione sul *programma di Stoccolma*). Saranno inoltre avviate discussioni con gli Stati membri al fine di dare seguito al programma dell'Aja.

Il tema dell'immigrazione continuerà a rappresentare una priorità e dovrà essere integrato nelle politiche più generali dell'Unione a favore della crescita, della competitività e dell'integrazione sociale. In materia di asilo, la Commissione presenterà, come iniziativa prioritaria, la proposta di regolamento che istituisce un *ufficio europeo in materia di diritto di asilo*, incaricato, tra l'altro, di fornire assistenza agli Stati membri nelle decisioni riguardanti le richieste d'asilo, contribuendo ad elaborare un ap-

proccio comune. In ambito di giustizia, sarà adottata una serie di misure miranti a migliorare il reciproco riconoscimento sia in materia penale che civile, tra cui la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) 44/2001 riguardante la *competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)* e la proposta di decisione quadro relativa ai *diritti procedurali nei procedimenti penali*. La Commissione presenterà inoltre un *pacchetto di misure contro la criminalità organizzata*, volto ad incoraggiare l'azione penale contro i trasgressori e garantire maggiore tutela per le vittime, in particolare i bambini, e un *pacchetto antiterrorismo* (iniziativa prioritaria non legislativa), che indicherà le possibili misure da intraprendere per fronteggiare attacchi chimici, biologici, nucleari e radiologici e per evitare che i terroristi abbiano accesso a determinate sostanze.

Infine, la Commissione lavorerà per rafforzare il ruolo dell'Europa quale partner mondiale. Proseguirà il suo impegno affinché l'Europa mantenga buone relazioni con gli Stati Uniti e insieme ad essi condivide l'esigenza di mantenere legami con la Russia e di sviluppare politiche efficaci in materia di energia, migrazione, commercio e investimenti. Anche il processo di allargamento figurerà tra le priorità della Commissione, che illustrerà i contenuti della sua politica nella Comunicazione *Strategia e sfide in materia di allargamento*, nella quale sottolineerà, tra l'altro, il suo impegno per garantire una prospettiva europea per i Balcani occidentali. L'Esecutivo si attiverà poi per sviluppare il processo di Barcellona, mediante una serie di misure e piani d'azione illustrati nel *pacchetto relativo alla politica europea di vicinato*, che consentirà di consolidare le relazioni economiche e politiche con i paesi vicini. Completerà il programma di Doha per lo sviluppo, al fine di creare nuovi sbocchi commerciali per le imprese europee, incentivare lo sviluppo e limitare i protezionismi a livello mondiale. Consoliderà le relazioni con i paesi in via di sviluppo, occupandosi del finanziamento dello sviluppo e dell'efficacia degli aiuti, della protezione sociale in ambito sanitario e della riforma del finanziamento dei sistemi sanitari in tali paesi.

La relatrice passa, quindi, ad illustrare il «côté» del Programma riguardante, l'obiettivo «*Legiferare meglio*». Al riguardo, la Commissione presenterà un pacchetto con il quale, svolgerà un esame accurato delle valutazioni d'impatto, della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi. Verranno riesaminati e aggiornati la strategia in materia di semplificazione e il programma di codificazione, mentre sarà rivista l'attuazione del programma di riduzione degli oneri amministrativi in prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.

La Commissione proseguirà inoltre il suo impegno, insieme al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di incentrare la comunicazione sui temi che riguardano più direttamente i cittadini, soprattutto in questa fase caratterizzata dal rallentamento dell'economia e il ritardo nell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Priorità della comunicazione interistituzionale saranno innanzitutto le elezioni del Parlamento europeo, occasione nella quale verranno mobilitati

milioni di elettori. In vista della consultazione elettorale, l'attività di comunicazione sarà rivolta soprattutto alle categorie che mostrano minore interesse per le questioni europee, ovvero i giovani, le donne e i disoccupati.

La relatrice termina la sua esposizione indicando, in modo sintetico, le ulteriori priorità del Programma: le questioni energetiche e il mutamento climatico, in vista della conferenza di Copenaghen; il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino e il quinto anniversario dell'allargamento; la crescita sostenibile, l'occupazione e la solidarietà, con riferimento anche alle tematiche della creatività e dell'innovazione; il valore aggiunto che l'Europa può apportare ai cittadini e il bisogno di un'Europa più forte nel mondo.

Considerata l'importanza delle tematiche affrontate dal documento testé illustrato dalla relatrice e l'imminente concomitanza di altri impegni dei commissari, la PRESIDENTE, onde consentire una disamina approfondita dell'atto comunitario in titolo, rinvia ad altra seduta l'inizio della discussione.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Art. 1.

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, al capoverso «Al comma 1, allegato B», aggiungere la seguente direttiva:

«2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive».

1.6

IL GOVERNO

All'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo la direttiva 2008/43/CE, inserire la seguente:

«2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali;».

Art. 3.

3.3/1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti», con le seguenti: «disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in

direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati».

Art. 6.

6.2

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lettera c)», aggiungere le seguenti: «, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo».

6.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 7.

7.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.1, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e di quelli di cui al comma 2», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

Art. 9.**9.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria».

Art. 10.**10.0.4**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 12.**12.1/1**

ORSI

All'emendamento 12.1, apportare le seguenti modifiche:

«a) al capoverso "2-bis", sostituire le parole: "della fauna selvatica", con le seguenti: "delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE".

b) aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

"Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "della fauna selvatica", con le seguenti: "delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE", e aggiungere in fine le seguenti parole: ", limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE".

Al comma 2, dopo le parole: "la tutela delle specie", inserire le seguenti: "di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE".

Al comma 3, alle parole: "previa consultazione della Commissione europea", anteporre le seguenti: ", per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea,".

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: "nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli", aggiungere le seguenti: ", fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge".».

12.1/2

CARRARA, VETRELLA

All'emendamento 12.1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito con il seguente: 'I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate'."».

Art. 18.**18.2/1**

IL RELATORE

All'emendamento 18.2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, il decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.».

18.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

"Sezione III

Allergeni Alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.
 3. Uova e prodotti derivati.
 4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
 - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
 5. Arachidi e prodotti derivati.
 6. Soia e prodotti derivati, tranne:
 - a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutata dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
 - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
 7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:
 - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
 - b) lattitolo.
 8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
 9. Sedano e prodotti derivati.
 10. Senape e prodotti derivati.
 11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
 13. Lupini e prodotti derivati.
 14. Molluschi e prodotti derivati.";
 - b) la sezione IV è soppressa.
2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.».

18.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 20.**20.0.3/1**

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate».

20.0.3/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ed includendovi le società cooperative quotate, introducendo, ove necessario, adeguamenti ideonei a salvaguardare le peculiarità della forma cooperativa», con le seguenti: «e le società cooperative».

20.0.8/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.8, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1», con le seguenti: «Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE».

20.0.9/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.9, sopprimere il comma 1 e, conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1», con le seguenti: «Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parla-

mento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori».

20.0.9/2

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera a).

20.0.9/3

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, sopprimere la lettera c).

20.0.9/4

LEDDI, MAURO Maria Marino

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «coordinare», inserire le seguenti: «sotto il profilo tecnico».

20.0.9/5

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto».

20.0.9/6

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e di vigilare sull'attività degli stessi».

20.0.9/7

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «delle regole di condotta che i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria osservano nel rapporto con la clientela».

20.0.9/8

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), numero 9), dopo le parole: «l'esercizio dell'attività», inserire le seguenti: «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».

20.0.9/9

LEDDI, MAURO Maria Marino

All'emendamento 20.0.9, comma 2, lettera f), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

«11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria».

20.0.14/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.14, comma 1, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva», con le seguenti: «Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva» e le parole: «nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi», con le seguenti: «il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi».

20.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.";

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1".».

20.0.20

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratorio di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettera *a)* e *b)*, di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori, sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

20.0.21/1

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:».

20.0.21/2

IL RELATORE

All'emendamento 20.0.21, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«q) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.»

20.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni del decreto legislativo si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;

d) semplificare i procedimenti amministrativi di autorizzazione relativi alle attività di servizi, al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, stabilendo che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito per lo svolgimento di specifiche attività, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo;

e) garantire l'accesso e l'esercizio non discriminatorio delle attività di servizi secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

j) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

k) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

l) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o

dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

n) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle Regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

o) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

p) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adeguano altresì le proprie disposizioni normative ai principi generali e fondamentali individuati dai decreti legislativi di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimi, procedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

20.0.22

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma."

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese", sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma".».

Art. 22.**22.1/1**

IL RELATORE

All'emendamento 22.1, sostituire le parole: «del Ministero delle politiche europee, per quanto attiene alla corrispondenza con il diritto comunitario e le politiche europee», con le seguenti: «del Dipartimento per le politiche comunitarie, per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria».

Art. 23.**23.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 5».

Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con», con le seguenti: «e il», e la parola: «adotta», con la seguente: «adottano».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT».

Art. 25.**25.3**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «con l'assistenza obbligatoria», con le seguenti: «con, ove disposta l'assistenza».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 14 gennaio 2009

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

(1279) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per l'anno 2009.

(1202) CANTONI ed altri. – Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Con l'avviso conforme del relatore SAIA (*PdL*) e del sottosegretario GIORGETTI, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 9,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 5^a e 6^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Nuove norme per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (316).
 - FINOCCHIARO ed altri. – Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (1253).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 22).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 23).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammerberg.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 14

- I. Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali nella Regione Sardegna previste per i giorni 15 e 16 febbraio 2009.
 - II. Comunicazioni del Presidente in ordine alla costituzione della Sottocommissione permanente per l'Accesso.
 - III. Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*).
 - IV. Seguito dell'esame della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
 - V. Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 13,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui minori stranieri non accompagnati:

- Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Tetto azzurro.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Giovedì 15 gennaio 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione di rappresentanti della CONFCOMMERCIO e della CONFESERCENTI.
-